

---

# La Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e le sue Norme applicative; Istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*

*The Apostolic Constitution Veritatis gaudium and its Norms  
of Application; the Instruction on The Study of Canon Law  
in light of the Reform of the Matrimonial Process*

RECIBIDO: 10 DE DICIEMBRE DE 2019 / ACEPTADO: 18 DE FEBRERO DE 2020

---

**Bruno ESPOSITO, O. P.**

Professore Ordinario

Pontificia Università S. Tommaso D'Aquino (Angelicum). Facoltà di Diritto Canonico. Roma

orcid 0000-0001-5449-6038

pbrunoop@gmail.com

**Resumen:** Se publica el presente artículo en continuidad con el recogido en las páginas del vol. 58 de *Ius Canonicum*, profundizando en la presentación y en el comentario desarrollado en ese lugar sobre la vigente Const. Ap. *Veritatis gaudium* y las anejas *Normas aplicativas* (2017) sobre las Universidades y Facultades eclesiásticas. Se presenta, además, la Instrucción de la Congregación para la Educación Católica *sobre los estudios de Derecho Canónico* (2018) emanada como consecuencia de la reforma del proceso matrimonial querida por el papa Francisco. En los tres documentos se toman en consideración y se valoran objetivamente los cambios positivos y los aspectos susceptibles de crítica; y, finalmente, se realizan propuestas concretas para promover y elevar la calidad de los estudios en los centros académicos eclesiásticos, en particular en los de Derecho Canónico.

**Palabras clave:** Universidades/Facultades eclesiásticas, *Veritatis gaudium*, Derecho Canónico, Consejero, Currículo de estudios, Doctorado.

**Abstract:** This article follows on from one published in *Ius Canonicum* Volume 58, offering a more in-depth account and commentary on the Apostolic Constitution *Veritatis gaudium* now in force and its accompanying Norms of Application (2017) for Ecclesiastical Universities and Faculties. It also includes a presentation of the Instruction of the Congregation for Catholic Education on the Study of Canon Law (2018), issued following the reform of the matrimonial process instituted by Pope Francis. The positive changes are described and assessed, as are aspects that may pose certain difficulties. Finally, a number of specific proposals are made in relation to promoting and improving the quality of studies in ecclesiastical academic institutions, especially in the field of in Canon Law.

**Keywords:** Ecclesiastical Universities/Faculties, *Veritatis gaudium*, Canon Law, Legal Advisor, Curriculum, Doctorate.

SOMMARIO: Introduzione. 1. La Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*. 1.1. *Motivazioni e scopi della Veritatis gaudium e delle annesse Ordinationes*. 1.2. *Contenuto della nuova Costituzione e delle Norme Applicative: continuità ed innovazioni*. 1.2.1. *La Cost. Ap. Veritatis gaudium*. 1.2.1.a. *La Cost. Ap. Veritatis gaudium*. 1.2.1.b. *La Cost. Ap. Veritatis gaudium: Norme speciali*. 1.2.2. *Le Norme applicative della Cost. Ap. Veritatis gaudium (27-XII-2017)*. 1.3. *Valutazioni conclusive su VG e VG/Ord.* 2. *L'Istruzione sugli studi di Diritto Canonico (29-IV-2018)*. 2.1. *Contenuti dell'Istruzione*. 2.2. *Aspetti significativi disciplinati dall'Istruzione*. 2.3. *La modifica dell'Istruzione riguardante la competenza del Vescovo diocesano*. 2.4. *Valutazioni conclusive sull'Istruzione*. Conclusione.

## INTRODUZIONE

Nel presente articolo tratterò tre distinti documenti, tra loro connessi: 1°) la Cost. Ap. *Veritatis gaudium*; 2°) le sue Norme applicative; 3°) l'Istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*. Il primo, promulgato dal Supremo Legislatore; il secondo e terzo emanati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi).

Avendo già commentato il contenuto della Costituzione e delle sue *Ordinationes* in un lungo articolo pubblicato nel 2018 in *Ius Canonicum*<sup>1</sup>, al fine di evitare di ripetere quanto già scritto – si tratta di temi oggetto di esame anche in altri successivi articoli<sup>2</sup> – riprenderò solo gli aspetti

<sup>1</sup> *Presentación y comentario de la Constitución Apostólica “Veritatis gaudium” y de las “Ordinationes” anejas, sobre las Universidades y Facultades eclesíasticas*, *Ius Canonicum* 58 (2018) 813-856.

<sup>2</sup> Per chi volesse avere una visione completa dell'evoluzione dal punto di vista storico e normativo riguardanti gli studi ecclesiastici e le Facoltà ed Università ecclesiastiche, rinvio ai seguenti miei scritti sull'argomento: *Il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo*, Roma 1996; *Verso una riforma delle Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche? Pro e contro in vista di una prossima decisione*, *Angelicum* 79 (2002) 177-224; *Le Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche tra passato, presente e futuro*, *Angelicum* 79 (2002) 909-968; *Il nuovo piano degli studi delle Facoltà di Diritto canonico*, in *Il Diritto Canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, XXX Incontro di Studio, Passo della Mendola 30 giugno-4 luglio 2003, Milano 2004, 257-291; *L'adesione della Santa Sede al “Processo di Bologna” (periodo 2003-2005): sue conseguenze immediate e prospettive future per l'ordinamento degli studi nelle Università*

essenziali e significativi, in precedenza esaminati in modo sistematico ed analitico. L'originalità di questo studio deriva, in particolare, dall'esame dell'Istruzione e dalla scelta di privilegiare negli altri due documenti, ciò che riguarda gli studi di Diritto Canonico ed i centri di studi accademici dove esso è insegnato a vari livelli, ma anche in più di qualche approfondimento su punti già trattati.

Tenendo presente la successione cronologica dei tre documenti e la loro diversa posizione nel contesto della gerarchia delle norme, presenterò alcuni significativi contenuti, soprattutto nella prospettiva sopra indicata: dapprima della Costituzione Apostolica e delle sue Norme applicative e, successivamente, dell'Istruzione emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi). Alla fine della presentazione dei contenuti dei vari documenti farò presenti alcune mie valutazioni che spero chiariranno le mie proposte in sede di conclusione. Proposte che si pongono a livello della riconosciuta libertà di ricerca e d'insegnamento<sup>3</sup> in quanto profondamente convinto, in questo momento, della necessità di una puntuale applicazione dell'attuale normativa.

Prima di tutto, mi sembra utile ricordare qualche dato che ci aiuterà senz'altro a prendere coscienza della consistenza di quel patrimo-

---

*e Facoltà ecclesiastiche*, Angelicum 83 (2006) 143-176; *L'adesione della Santa Sede al Processo di Bologna. Sue conseguenze immediate e prospettive future per l'ordinamento degli studi nelle università e facoltà ecclesiastiche*, Folia Canonica 9 (2006) 197-233; *L'adesione della Santa Sede al "Processo di Bologna": un'occasione per i centri accademici ecclesiastici per esercitare la carità intellettuale?*, in L. LEUZZI (a cura), *La carità intellettuale. Percorsi culturali per un nuovo umanesimo*, Scritti in onore di Benedetto XVI, Città del Vaticano 2007, 103-118; «Alumnos de Facultades Ecclesiásticas», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Aranzadi, Pamplona 2012, 304-309; «Instituto de Estudios Superiores», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Aranzadi, Pamplona 2012, 644-646; *Università e Facoltà ecclesiastiche: un secolo di normative da parte della Santa Sede (1917-2017)*, Monitor Ecclesiasticus 132 (2017) 635-700; *La nuova Cost. Ap. sulle Università e Facoltà ecclesiastiche e le sue Norme applicative*, Folia Theologica et Canonica 7 (2018) 161-210; *As universidades e facultades eclesiásticas: do Código de Direito Canônico (1917) à Constituição Apostólica Veritatis gaudium (2017)*, Lumen Veritatis 11 (2018) 334-405; *Le Università e Facoltà ecclesiastiche: dal Codice di Diritto Canonico (1917) alla Cost. Ap. "Veritatis gaudium" (2017)*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA, *Opus humilitatis Iustitia*, Studi in memoria del cardinal Velasio De Paolis, in L. SABBARESE (a cura), vol. 2 (in corso di pubblicazione).

<sup>3</sup> Cfr. *Gaudium et spes*, 59.

nio, costituito dai vari centri di studi accademici ecclesiastici sparsi al presente nel mondo. «Le Facoltà ecclesiastiche sono 289 e le Istituzioni collegate (cioè affiliate, aggregate e incorporate) sono 503, per un totale di 792 Istituti. Abbiamo 28 Atenei e Università, nelle quali vi sono più Facoltà. Tra le Facoltà 160 sono di Teologia; 49 di Filosofia; 32 di Diritto Canonico; 40 di altre discipline. Tutte queste istituzioni sono così distribuite nel mondo: in Africa: 15 Facoltà e 76 Istituzioni collegate; in Asia: 25 Facoltà e 56 Istituzioni collegate; in Nord America: 19 Facoltà e 25 Istituzioni collegate; in Sud America: 22 Facoltà e 56 Istituzioni collegate; in Oceania 1 Facoltà e 3 Istituzioni collegate; in Europa: 207 Facoltà e 287 Istituzioni collegate (questi dati sono così elevati a causa di una forte concentrazione di Facoltà a Roma e di una forte distribuzione di Istituti Superiori di Scienze Religiose soprattutto in Italia, Spagna e altri paesi). Il totale degli studenti è di 64.500. Il totale dei docenti è di 12.000»<sup>4</sup>. Quindi nel rapporto docenti-studenti abbiamo un docente per ogni cinque studenti (esattamente: 5,375!), dato non trascurabile e che dovrebbe far riflettere.

## 1. LA COSTITUZIONE APOSTOLICA *VERITATIS GAUDIUM*

In data 8 dicembre 2017 è stata emanata dal Romano Pontefice la Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, che disciplina le Università e Facoltà Ecclesiastiche, ed il successivo 27 dicembre la Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi), ha emanato le norme applicative della medesima. Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, sono entrate in vigore in data 14 settembre 2018<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> A. V. ZANI, *Principali novità normative della Costituzione Apostolica "Veritatis gaudium". Excursus dal Concilio ad oggi*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 85.

<sup>5</sup> In concreto, Costituzione e Norme Applicative non sono state promulgate mediante la pubblicazione in AAS per "... impreviste difficoltà tecniche ..." (*L'Osservatore Romano*, 14-IX-2018, 8) e quindi si è provveduto alla promulgazione della Costituzione attraverso la pubblicazione del testo in lingua italiana in un allegato di 20 pagine de *L'Osservatore Romano*, in data 14-IX-2018. Nel presente studio saranno usate le seguenti sigle: *VG* per FRANCESCO, Cost. Ap. *Veritatis gaudium* circa le Università e Facoltà ecclesiastiche, 8-XII-2017, in *L'Osservatore Romano*, 14-IX-2018; *VG/Ord.* per CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme Applicative per la fedele esecuzione della Cost. Ap. "Veritatis gaudium", 27-XII-2017, *L'Osservatore Romano*, 14-IX-2018. Invece, le sigle *SCh* e *SCh/Ord.* indicano rispettivamente: IOANNES PAULUS II, Const.

### 1.1. *Motivazioni e scopi della Veritatis gaudium e delle annesse Ordinationes*

Essi sono chiaramente contenuti all'inizio del Proemio della Costituzione, dove si ricorda che le raccomandazioni del Decreto *Optatam totius* (nn. 13-22), per un rinnovamento degli studi ecclesiastici nel contesto della rinnovata missione evangelizzatrice, sono state attuate sapientemente dalla Cost. Ap. *SCb*, ma che ora si esige una 'opportuna attualizzazione'<sup>6</sup>. Quindi, dopo aver affermato, innanzitutto, la piena validità di quanto affermato riguardo gli aspetti essenziali in *SCb*, si prospetta la necessità di un suo aggiornamento con l'integrazione dei vari interventi normativi degli ultimi anni, per il mutato contesto socio-culturale e per dare attuazione alle convenzioni internazionali firmate dalla Santa Sede in materia.

### 1.2. *Contenuto della nuova Costituzione e delle Norme Applicative: continuità ed innovazioni*

Riguardo alla continuità segnalo immediatamente due dati. Prima di tutto, operando un confronto con uno specifico programma informatico, usando la versione in lingua inglese e non comprendendo i Proemi, le Appendici e le note, emerge chiaramente che la struttura ed il contenuto della vigente Costituzione e delle Norme applicative sono nella sostanza uguali a quelle che le hanno precedute. Al riguardo è importante sottolineare subito che confrontando i due testi abbiamo i seguenti risultati: a) per le Costituzioni, 80% *Identical*, 4% *Minor Changes*, 2% *Related Meaning*<sup>7</sup>; b) per le Norme Applicative, 63% *Identical*, 4% *Minor Changes*, 3% *Related Meaning*<sup>8</sup>. Quindi per la Costitu-

---

Ap. *Sapientia christiana* de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis, 15-IV-1979, in AAS 71 (1979) 469-499; SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ordinationes Universitatis vel Facultatis ad Const. Apost. "Sapientia christiana" rite exsequendam*, 29-IV-1979, AAS 71 (1979) 500-521.

<sup>6</sup> Cfr. *VG*, Proemio, 1.

<sup>7</sup> Cfr. <https://copyleaks.com/compare-embed/compare-two-files/6e776bf5-9e2a-4bc9-8394-e1a818b99eef/6228579/1/1?key=xso5KrzdxE3acaLKckQ>, applicato il 10-X-2019.

<sup>8</sup> Cfr. <https://copyleaks.com/compare-embed/compare-two-files/5c6e24ed-e916-4181-ac1cb13a686f4984/6228608/1/1?key=PNcI7Rq6CX5XmZ61MMY0>, applicato il 10-X-2019.

zione abbiamo solo un 14% di novità e per le Norme applicative le novità sono nei termini del 30%. Notiamo subito che dette novità sono costituite per la maggior parte dall'aver recepito le nuove norme previste per le Facoltà di Diritto Canonico<sup>9</sup> e di Filosofia<sup>10</sup>.

Il secondo dato, non privo di significato, è che nell'Appendice alla Costituzione viene riproposto integralmente il Proemio di *SCb*, senza che se ne dia alcuna esplicita spiegazione, ma alla luce di una intervista al Segretario della Congregazione per l'Educazione, per esplicita volontà di papa Francesco<sup>11</sup>. Detta scelta conferma in modo evidente la piena sintonia e continuità della *VG* con la Costituzione di san Giovanni Paolo II, fornendo allo stesso tempo un'indicazione chiara e precisa per la sua comprensione ed applicazione, come anche di eventuali interpretazioni in caso di dubbi.

### 1.2.1. *La Cost. Ap. Veritatis gaudium*

Sicuramente gli aspetti maggiormente originali ed innovativi di tutta la Costituzione li troviamo nel Proemio, che risulta essere una specie di “manifesto programmatico”. Composto da sei punti come in *SCb*, ma di lunghezza più che doppia, dove papa Francesco sottolinea fermamente l'importanza di superare il divorzio tra teologia e pastorale, che si esplicita soprattutto nel fatto che la ‘preoccupazione pastorale’ sia al primo posto in ordine alla formazione data nei centri accademici ecclesiastici, dove la priorità deve essere data all'annuncio della fede teso a far riscoprire quel vero umanesimo «... che permetta all'uomo moderno di ritrovare se stesso»<sup>12</sup>. In relazione a questo compito e a quella che viene chia-

<sup>9</sup> Cfr. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS), Decretum *Novo Codice* quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur, 2-IX-2002, in *L'Osservatore Romano*, 16-XI-2002, pubblicato AAS 95 (2003) 281-285. Da ora in poi citato *Novo Codice*.

<sup>10</sup> Cfr. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Decretum *Ad operam intendens* super reformatione studiorum ecclesiasticorum Philosophiae, 28-I-2011, AAS 104 (2012) 218-234. D'ora in poi citato *Ad operam*. Si noti che con detto Decreto si riformò anche l'Art. 72 di *SCb*, che riguardava il curriculum degli studi della Facoltà di Teologia.

<sup>11</sup> Cfr. L. PREZZI, *Sapienza e annuncio. “Veritatis gaudium”: intervista a Mons. Zani*, Testimoni 41 (3/2018) 1.

<sup>12</sup> *VG*, Proemio, 2.

mata la “... nuova tappa dell’evangelizzazione ...”<sup>13</sup>, il Pontefice individua nel rinnovamento degli studi ecclesiastici un mezzo insostituibile e strategico. La formazione integrale di coloro che sono chiamati ad essere annunciatori e testimoni del Vangelo nell’oggi – che si distingue rispetto al passato per il fatto che vede non tanto un’epoca di cambiamenti quanto un vero e proprio “... cambiamento d’epoca, ...”<sup>14</sup> – è un’esigenza ineludibile che le Università e Facoltà ecclesiastiche sono chiamate a servire, preparando uomini e donne capaci di proporre soluzioni a un mondo che cambia, ma alla luce dell’unico e immutabile *depositum fidei*.

Tenendo presente l’odierna situazione, cioè quella che deve essere ritenuta una vera e propria sfida ad una Chiesa che si sente profondamente chiamata all’annuncio missionario (la cosiddetta ‘Chiesa in uscita verso le periferie del mondo’)<sup>15</sup>, il Pontefice indica, al n. 4 del Proemio, i criteri di fondo, frutto del Vaticano II e dell’esperienza delle sue applicazioni in questi anni, nel simultaneo ascolto dello Spirito Santo e delle esigenze e degli interrogativi dell’umanità, per il *rinnovamento* e il *rilancio* degli studi ecclesiastici. Questi criteri sono: 1°) la contemplazione e introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel cuore del *kerygma*; 2°) il dialogo a tutto campo; 3°) la inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con sapienza e creatività nella luce della Rivelazione; 4°) il ‘fare rete’ tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, evitando quindi l’isolamento, la mancanza di confronto (l’autoreferenzialità), che sono la morte di un centro accademico. Con l’indicazione di tali criteri, il Pontefice non fa altro che ricordare che il vero rilancio degli studi ecclesiastici si avrà nella misura in cui, prima di tutto, essi si rinnoveranno, ma ciò sarà possibile solo nella misura in cui essi saranno motivati *dalla e nella* fede, quindi dal riconoscimento di quel progetto di amore

<sup>13</sup> *VG*, Proemio, 3. Lo stretto legame degli studi ecclesiastici e l’evangelizzazione, era già stato ricordato nel Codice dei Canonici per le Chiese Orientali: “Assidue provehendae sunt imprimis ab Hierarchis ecclesiasticae studiorum universitates et facultates, eae nempe, quae de divina Revelatione et de scientiis cum ea conexas praesertim agunt ac propterea cum evangelizandi munere Ecclesiae artius coniunguntur” (*CCEO*, can. 646).

<sup>14</sup> *VG*, Proemio, 3.

<sup>15</sup> Cfr. FRANCISCUS, Adh. Ap. *Evangelii gaudium* de Evangelio Nuntiando nostra aetate, 24-XI-2013, AAS 105 (2013) 1019-1137, nn. 20, 30, 46, 63, 191.

di Dio che è all'origine della creazione e successivamente della redenzione. Ammoniva al riguardo intelligentemente sant'Agostino che colui che insegna, prima di parlare deve elevarsi verso Dio per poter versare ciò che ha bevuto e diffondere ciò che l'ha riempito<sup>16</sup>.

L'Università, ed in modo tutto speciale quella ecclesiastica, come il luogo privilegiato da sempre della *ricerca* e della *trasmissione* della verità, della sapienza, del sapere, è sfidata dalla cultura dominante che rifiuta a priori l'oggettività della verità quasi a tutti i livelli. La convinzione che sia impossibile che la persona giunga alla verità, e che questa sia oggettiva e costituisca un termine di confronto ineludibile, porta in concreto, e a tutti i livelli, a non essere attenti ai contenuti ed a limitarsi alla realizzazione tecnica, a ciò che è fattibile a prescindere dalla liceità morale. La realtà sociale e la mentalità dei nostri giorni ci richiedono di avere chiari – forse come non mai prima di adesso – i criteri di inculturazione per la nuova evangelizzazione, ma nella consapevolezza di avere veramente una buona notizia da proporre in quanto credenti. Quindi, non c'è dubbio che è la fede cattolica che salva le altre culture nel loro incontrarsi e confrontarsi, e non viceversa. Questo dialogo con il mondo esige chiarezza sull'identità della Chiesa e sulla missione che Cristo le ha affidato: identità e missione delle quali essa non è padrona, ma amministratrice, senza illudersi che questo messaggio venga accolto sempre e da tutti, anzi, con un atteggiamento di sospetto quando ciò avviene<sup>17</sup>.

Quindi, soltanto se si hanno chiari questi concetti, si potrà sperare che le Università, le Facoltà e gli Istituti ecclesiastici possano «... sviluppare quella “apologetica originale” [...] affinché esse aiutino “a creare le disposizioni perché il Vangelo sia accolto da tutti”»<sup>18</sup>. Affinché

<sup>16</sup> Cfr. *De doctr. Christ.*, 4, 15, in *PL* 34, 103.

<sup>17</sup> D'altra parte lo stesso Signore ci ha messo in guardia dai passeggeri e volubili entusiasmi dei quali potranno essere oggetto i suoi 'missionari': "Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti" (*Lc* 6, 26). Ciò accade ogni qualvolta in nome di uno pseudo 'adattamento' si scade di fatto nel compromesso che falsifica tutto e tutti ed inganna annunciatori e destinatari (cfr. *Ger* 29, 8-9; *Mt* 7, 15; 24, 11; 24, 24; *Mc* 13, 22; 2 *Pt* 2, 1; 1 *Gv* 4, 1; 4-6). Il cammino di fede è contrassegnato dall'essere un continuo combattimento tra il bene ed il male e da questa realtà non si può prescindere e tentare di evadere (cfr. *Gal* 5, 16-17; 1 *Pt* 2, 11). Per fede sappiamo che l'unica Parola che parla veramente al cuore dell'uomo è solo quella di Dio.

<sup>18</sup> *VG*, Proemio, 5.

tutto questo possa realizzarsi è necessario «... un innalzamento della qualità della ricerca scientifica e un avanzamento progressivo del livello degli studi teologici e delle scienze collegate»<sup>19</sup>.

Dopo questo Proemio che, come si è visto, si pone quasi come un “aggiornamento esplicativo” rispetto a quello di *SCb*, la nuova Costituzione passa alle due parti normative: Parte I – Norme comuni; Parte II – Norme speciali<sup>20</sup>. Qui mi limiterò a segnalare solo le innovazioni più significative, a livello di norme comuni e per quanto riguarda le Norme speciali mi limiterò, come già detto, alla sola Facoltà di Diritto Canonico.

### 1.2.1.a. *La Cost. Ap. Veritatis gaudium*

Il primo aspetto che deve essere tenuto in debito conto riguarda la *qualità* della Comunità accademica. Nell'Art. 11, § 1 di *VG* non si parla più, in modo generico, dei centri accademici ecclesiastici come di “comunità”, ma essi vengono definiti come “vere e proprie comunità”, ossia un insieme di persone che studiano, ricercano e si formano lasciandosi guidare non da qualsiasi motivazione o fine personale, ma dalla missione di annunciare il Vangelo che Cristo ha affidato alla Chiesa<sup>21</sup>. Un centro accademico ecclesiastico che voglia veramente realizzarsi come “laboratorio” di cultura non può limitarsi soltanto all'aspetto

<sup>19</sup> *VG*, Proemio, 5.

<sup>20</sup> Interessante quanto scritto al riguardo su *La Civiltà Cattolica*: «Se confrontiamo la seconda parte [*sic!*] della *Veritatis Gaudium* con la seconda parte della *Sapientia Christiana*, non troviamo alcuna differenza degna di nota. La struttura è identica e i contenuti non mostrano cambiamenti significativi. La novità della *VG* è nel Proemio, che offre nuove chiavi di lettura e di interpretazione della seconda parte, che riprende *in toto* [*sic!*], con poche varianti, la proposta della *SC*. [...] I criteri del Proemio della *VG* per la riforma degli studi ecclesiastici possono essere applicati all'elaborazione di una ‘nuova’ teologia, oltre che al rinnovamento degli studi teologici e dell'insegnamento della teologia. La *VG* non mira soltanto a offrire una formazione intellettuale adeguata al nuovo contesto sociale e religioso che sta ridefinendo le aeree geografiche in cui opereranno gli studenti di teologia e delle università ecclesiastiche, ma promuove una teologia in dialogo che, nel lavoro inter e trans-disciplinare e con il lavoro in rete, trasformi le culture e le società e instauri un approccio collaborativo con le altre religioni e con le persone di buona volontà» (P. DI LUCCIO – J. L. NARVAJA, ‘*Veritatis gaudium*’ e rinnovamento degli studi ecclesiastici, *La Civiltà Cattolica* 170 [2019/II] 282-283).

<sup>21</sup> Cfr. *Mc* 16,15. Potremmo, se non addirittura dovremmo, intenderle come vere e proprie comunità animate e motivate dalla fede: cfr. *VG*, Proemio, 4.

strettamente connesso con gli studi. Questo è e rimarrà un aspetto essenziale, ma il giudizio, positivo o negativo, sarà sulla comunità educante in quanto tale, quindi sulla competenza scientifica e sulla qualità pedagogica del corpo docente. In questa prospettiva, si comprendono la nuova accentuazione ed il forte richiamo dell'attuale art. 11, § 1 di *V.G.* Di conseguenza nel § 2 dello stesso Art. 11, viene ricordato che la bontà o meno di un'Università o di una Facoltà si darà per il concorso di vari fattori e ruoli: programmi, strutture, autorità personali e collegiali, collaborazione, ecc. I centri accademici saranno quello che devono essere nella misura in cui saranno veramente "ecclesiastici" e "universitari", con lo specifico contributo di ciascuna persona che ne fa parte e svolge al meglio il proprio ruolo.

Strettamente collegato all'importanza di avere una vera comunità educante è la puntualizzazione fatta nel successivo Art. 25, § 1, 1° riguardo alle doti che deve avere un docente stabile chiamato a distinguersi, tra l'altro «... per testimonianza di vita *cristiana e ecclesiale* ...». Detta aggiunta puntualizzazione non è secondaria in quanto esige una coerenza di vita. Infatti, nella versione precedente si chiedeva direttamente una generica "testimonianza di vita", che di per sé non comprende, se non indirettamente, una coerenza di comportamento secondo le esigenze di fede. Ora, invece, specificando quale testimonianza di vita venga richiesta a un docente stabile, coerentemente e consequenzialmente si richiede un'integrità totale, in quanto ciò che esige la vita cristiana ed ecclesiale presuppone e comporta l'adempimento delle virtù e dei valori umani. Nel caso che un docente, non stabile o stabile che sia, non abbia più *anche uno solo* dei requisiti richiesti e che comunque doveva avere al momento di iniziare l'insegnamento, *deve essere rimosso dall'incarico*. L'Art. 26, § 1 introduce un preciso *iter* da seguire per la rimozione dall'incarico, da osservarsi nel caso che un docente, non stabile o stabile che sia, non abbia più *anche uno solo* dei requisiti richiesti e che comunque doveva avere al momento di iniziare l'insegnamento; in concreto: onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere. Il procedimento di rimozione, alla luce del rinvio in nota ai cann. 818 e 810, § 1 del *CIC/83*<sup>22</sup>, dovrà essere stabilito in modo chiaro dagli Sta-

---

<sup>22</sup> Manca il riferimento a *CCEO*, can. 644.

tuti, che dovranno salvaguardare in ogni caso il diritto naturale alla difesa da parte dell'interessato, evitando accuratamente che una semplice accusa si traduca in una sentenza di condanna: *onus probandi incumbit ei qui dicit!* Mi sembra opportuno, in questo contesto, tenere anche presente il ruolo che ha il Gran Cancelliere nel governo di una Università e la possibilità di eventuali “conflitti”<sup>23</sup>. Mi riferisco ai casi nei quali il Gran Cancelliere esercita su un determinato docente non solo la sua autorità accademica, ma anche, per esempio, la sua “giurisdizione” in quanto autorità ecclesiastica o religiosa<sup>24</sup>. In concreto, per esempio, nei casi di un docente che è anche sacerdote nella diocesi nella quale il Gran Cancelliere è il Vescovo oppure è un religioso dipendente dal Moderatore Supremo del medesimo Ordine/Congregazione che è allo stesso tempo il Gran Cancelliere. In questi casi si dà la possibilità di una “concorrenza” se non addirittura di un vero e proprio conflitto tra doveri-diritti del soggetto in quanto docente e sacerdote/religioso nei confronti del Gran Cancelliere-Ordinario/Superiore, che facilmente può trasformarsi in una vera e propria “ostilità” che farebbe venir meno l'imparzialità (terzietà) in caso di un eventuale contenzioso da parte del Gran Cancelliere che è allo stesso tempo Ordinario/Superiore del docente. Analoga situazione potrebbe crearsi anche nel caso, soprattutto di un docente stabile, in cui l'Ordinario non concedesse più il consenso ad insegnare in un centro accademico<sup>25</sup>. A mio sommesso avviso l'attuale normativa non disciplina come dovrebbe detta materia, tutelando non sufficientemente i diritti acquisiti, in particolare, da un docente stabile, soprattutto di un docente Ordinario<sup>26</sup>, ed il suo *status* di ricercatore e docente a tempo pieno.

Una delle vere e proprie novità della Costituzione riguarda eventuali rifugiati e profughi che intendono iscriversi in un centro accademico ecclesiastico. Ora all'Art. 32, § 3 si chiede agli Statuti di ogni singola Facoltà di dare norme riguardo a dette persone che chiedono di iscri-

<sup>23</sup> Cfr. *VG*, Art. 13, § 1.

<sup>24</sup> In linea di massima coloro che sono Ordinari ai sensi del *CIC/83*, can. 134, § 1.

<sup>25</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 25.

<sup>26</sup> «I docenti stabilmente appartenenti alla Facoltà sono in primo luogo coloro che a pieno e definitivo titolo sono stati in essa assunti e sogliono essere designati col nome di Ordinari; ...» (*VG/Ord.*, Art. 18, § 1).

versi. Analogamente a quanto previsto in altri casi<sup>27</sup>, dove non è certo il possesso dell'adeguata conoscenza richiesta per accedere a un determinato ciclo di studio o per continuarlo, gli Statuti propri di una singola Facoltà dovranno prevedere il modo di procedere nella verifica, mancando la debita certificazione, che colui che richiede di iscriversi possieda la preparazione di fatto richiesta nei §§ 1-2 del medesimo articolo.

Un altro aspetto di un certo interesse riguarda le modalità di tenere e seguire i corsi prescritti. L'Art. 41 recita: «Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che *l'ordinamento degli studi* provvederà a determinare». Quindi, si richiede una obbligatorietà a *tenere* i corsi e questo soprattutto nel I ciclo, ma le *modalità di frequenza* sono lasciate alla determinazione degli ordinamenti degli studi per ogni Facoltà. Però, bisogna tenere presenti al riguardo due puntualizzazioni fatte dalle Norme applicative: 1) *VG/Ord.*, Art. 31 «L'ordinamento degli studi delle singole Facoltà deve stabilire quali discipline (principali ed ausiliarie) siano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, e quali invece siano libere o opzionali», ma questo è già determinato dalle stesse Norme applicative<sup>28</sup> che gli Statuti devono ora recepire<sup>29</sup>; 2) *VG/Ord.*, Art. 33 stabilisce che: «§ 2. Una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l'ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami». Senza dubbio questa è un'opportunità per poter razionalizzare

<sup>27</sup> Cfr. *VG*, Artt. 62, § 1; 66, 1° b.

<sup>28</sup> Quindi, per es., essendo elencate tra le obbligatorie, devono essere frequentate da tutti le discipline elencate per la Teologia in *VG/Ord.*, Art. 55; per la Facoltà di Diritto Canonico in *VG/Ord.*, Art. 61; per la Facoltà di Filosofia in *VG/Ord.*, Art. 66. Sarebbe opportuno che gli Statuti, o meglio i Regolamenti delle singole Facoltà, stabilissero la percentuale di frequenza minima per vedersi riconosciuta la frequenza per ogni singolo corso. La prassi "generalmente" seguita è quella dei 2/3 di presenza alle lezioni, però in questo caso sorge il problema dell'assegnazione dei crediti a chi nella realtà non ha soddisfatto la condizione della presenza alle lezioni frontali. Bisogna perciò individuare criteri oggettivi, secondo giustizia, per coniugare l'obbligo di frequenza con la possibilità che questo non possa pienamente realizzarsi.

<sup>29</sup> Invece, in precedenza la determinazione della frequenza in genere e lo stabilire quali discipline (principali ed ausiliarie) erano obbligatorie e quindi da frequentarsi da tutti, era lasciato agli Statuti delle singole Facoltà (cfr. *SCh*, Art. 42; *SCh/Ord.*, Art. 29). Quindi attualmente agli Statuti rimane da determinare molto poco.

e disciplinare in modo realistico la questione della frequenza, che in qualche misura dovrà comunque sempre esserci<sup>30</sup>.

Purtroppo nulla è cambiato per quanto riguarda il grado accademico del Dottorato, mancando così un'ottima occasione<sup>31</sup>. Infatti, pur continuando ad esigere per il conseguimento del Dottorato, la pubblicazione di una dissertazione che sia un effettivo contributo al progresso della scienza, pubblicamente difesa ed approvata da un collegio di docenti<sup>32</sup>, e richiedere un tale grado per l'abilitazione all'insegnamento in una Facoltà ecclesiastica "... è perciò richiesto a tale fine; ..." <sup>33</sup>, alla fine si permette, come di fatto avviene, che si richieda il Dottorato anche per altri compiti<sup>34</sup>. Perché parlo di occasione mancata? Per il semplice fatto che non si è stabilito chiaramente che il Dottorato canonico trova la sua giustificazione ed il suo senso solo in vista dell'insegnamento e della ricerca a livello scientifico. Esso non dovrebbe essere altro che il 'Dottorato di ricerca', denominato nei Paesi anglofoni *Doctor of Philosophy*, dal latino *Philosophiae Doctor (Ph.D. o PhD)*, il più alto titolo accademico in molti Paesi del mondo che ha appunto, come principale finalità, quella di formare ed abilitare alla ricerca e all'insegnamento universitari. La conferma l'abbiamo guardando semplicemente quanto previsto al riguardo dal ben noto *Processo di Bologna*<sup>35</sup> e confer-

<sup>30</sup> «Rimangono questioni aperte sul cambiamento del paradigma di insegnamento e di apprendimento richiesto dalla FaD [= formazione a distanza]. Per esempio, occorre ripensare la metodologia dell'insegnamento e il sistema dell'apprendimento, perché evidentemente con l'utilizzo della FaD non si tratta semplicemente di aggiungere qualche corso *online* ai corsi tradizionali nelle aule. Occorrono poi accorgimenti e competenze specifiche per elaborare le novità di tale processo formativo, a proposito delle dinamiche interattive, dei criteri per la valutazione e l'autovalutazione, ecc.» (P. DI LUCCIO – J. L. NARVAJA, *'Veritatis gaudium' e rinnovamento*, 277, nt. 9).

<sup>31</sup> Gli Artt. 49-50 nelle due Costituzioni sono nella sostanza uguali.

<sup>32</sup> Cfr. *VG*, Art. 49, § 2.

<sup>33</sup> *VG*, Art. 50, § 1.

<sup>34</sup> «I gradi accademici, richiesti per ricoprire i diversi uffici ecclesiastici, sono stabiliti dalla competente Autorità ecclesiastica» (*VG*, Art. 50, § 2).

<sup>35</sup> Per una sintesi del *Processo di Bologna*, per la divisione in cicli, la loro strutturazione e per le condizioni richieste si rinvia a: <http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/11/Scheda-Cicli-e-Quadri-2015.doc.pdf>, consultato il 1°-XI-2019. Inoltre si può anche consultare il seguente sito della Commissione Europea: [https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area\\_it](https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_it), consultato il 1°-XI-2019.

mato ultimamente dall'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana riguardante l'integrazione dell'elenco delle discipline ecclesiastiche riconosciute<sup>36</sup>. In quest'ultimo all'Art. 2 si stabilisce il riconoscimento solo ed esclusivamente per i titoli accademici di baccalaureato e di licenza, riconosciuti ora dallo Stato come laurea e laurea magistrale «... con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale». Per ottenere il riconoscimento, si confermano le modalità e le condizioni previste nel 1994, ma «... sostituendo alle annualità almeno 180 crediti formativi [CFU] per la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale». Perciò è chiara da una parte l'omologazione tra baccalaureato ecclesiastico e laurea statale e tra licenza ecclesiastica e laurea magistra-

<sup>36</sup> Cfr. REPUBBLICA ITALIANA, Decreto del Presidente della Repubblica, 27-V-2019, n. 63, *Approvazione dello scambio di note dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche*, in *Gazzetta Ufficiale* Parte I, 10-VII-2019, 1-2. Lo scambio delle Note verbali è avvenuto in data 13-II-2019 (cfr. <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/universita-firmato-l-accordo-italia-santa-sede-per-il-reciproco-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-della-formazione-superiore>, consultato il 1°-XI-2019) in attuazione dell'Art. 10, n. 2, comma 1 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18-II-1984 e come integrazione (dell'elenco delle discipline ecclesiastiche) ed aggiornamento (delle procedure previste per il riconoscimento dei relativi titoli accademici) dello scambio delle Note Verbali del 25-I-1994. Sempre sul tema mi sembra riportare quanto pubblicato sul sito del MIUR in data 30-X-2017: "A seguito della riforma dell'ordinamento didattico universitario italiano, in attuazione del Processo di Bologna (Decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999, successivamente sostituito dal Decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004), lo stesso è ora organizzato in un titolo di primo livello della durata di tre anni, la Laurea triennale previo conseguimento di 180 CFU; un titolo di secondo livello, la Laurea magistrale, che si consegue dopo due anni con l'acquisizione di 120 CFU. Poiché anche la Santa Sede aderisce al processo di Bologna, le certificazioni rilasciate dalle Facoltà Universitarie Pontificie devono specificare i crediti acquisiti e il numero di annualità prescritte dal Decreto del Presidente della Repubblica 175 del 1994, non inferiore a tredici per il Baccalaureato e a venti per la Licenza. Tale riconoscimento è relativo ai titoli conseguiti in Teologia e Sacra Scrittura, mentre gli altri gradi accademici della Santa Sede in altre discipline, perché facenti parte del processo di Bologna e dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, sono valutabili alla stregua di tutti gli altri titoli esteri, secondo le procedure vigenti, salvo specifici decreti ministeriali che prevedano il riconoscimento automatico di particolari titoli" (in <https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-pontifici>, consultato il 1°-XI-2019). Quindi dopo tanti anni siamo arrivati a ciò che auspico già ventitré anni orsono: cfr. B. ESPOSITO, *Il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia...*, 320-326.

le (senza menzione alcuna del Dottorato), e dall'altra l'esigenza ora di un determinato numero di crediti<sup>37</sup> al posto delle annualità.

Quindi, attualmente per coloro che aderiscono al *Processo di Bologna*, il percorso universitario è distinto in tre livelli: al termine del primo si consegue il diploma di laurea o laurea triennale, il secondo si conclude con la laurea magistrale o specialistica e l'ultimo con il Dottorato di ricerca<sup>38</sup>. Ognuno di questi indica un diverso livello di formazione. In modo particolare il Dottorato di ricerca rappresenta il terzo livello di studi ed è il massimo grado di istruzione universitaria, come dettato dal Processo di Bologna. Il suo fine specifico è quello di fornire una preparazione avanzata nell'ambito della ricerca scientifica del settore

<sup>37</sup> Ricordo che le modalità per definire i crediti nel contesto dei centri accademici ecclesiastici sono cambiate con gli anni al fine di adeguarsi al sistema europeo. Di seguito, per chiarire la consistenza di tale cambiamento, riporto quanto comunicato a suo tempo dalla Congregazione: "A titolo indicativo di assumere come esempio di riferimento per la definizione di un credito formativo il seguente calcolo: circa 25 ore di impegno dello studente, che comprendono circa 7-8 ore di frequenza, 14-16 ore di lavoro personale, 2-3 ore di impegno nel contesto degli esami.

Ore di lezione	Crediti attuali	Crediti ECTS (circa)
24	2	3
36	3	5
48	4	6
72	6	10"

(*Congregatio de Institutione Catholica*, Lett. Circolare n. 2, Prot. n. 1237/2003, 28-X-2004, Allegato 2: *Indicazioni per l'assunzione da parte delle Facoltà ecclesiastiche del sistema di crediti ECTS [European Credits Transfer System]*, 2, in Archivio di Deposito della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino in Roma). Quanto sopra riportato corrisponde, nella sostanza, a quanto previsto riguardo il sistema aggiornato degli *ECTS* elaborato nel 2015: cfr. [https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf), 10, consultato il 1°-XI-2019.

<sup>38</sup> «Il corso di laurea (primo livello – 180 crediti CFU/ECTS) ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali volte all'inserimento nel mondo del lavoro. Il corso di laurea magistrale (secondo livello – 120 crediti CFU/ECTS) ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il corso di dottorato di ricerca (terzo livello – tre anni) deve fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione» (in <http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/11/Scheda-Cicli-e-Quadri-2015.doc.pdf>, 5, consultato il 1°-XI-2019).

cui fa riferimento che attesti le capacità di un soggetto ad intraprendere soprattutto l'attività accademica.

Invece, una novità di un certo interesse che, come vedremo meglio in seguito presentando l'Istruzione, tocca direttamente gli studi canonistici, è contenuto nell'Art. 52: «Oltre ai gradi accademici, le Facoltà possono conferire *altri titoli*, secondo la diversità delle Facoltà e l'ordinamento degli studi nelle singole Facoltà». L'attuale articolo riprende l'Art. 47, § 2 di *SCb*, ma con un significativo cambiamento. Mentre in *SCb* si dava la possibilità di aggiungere peculiari "qualificazioni" ai classici gradi accademici ecclesiastici del Baccalaureato, della Licenza e del Dottorato, ora si dà la possibilità di concedere veri e propri titoli, come per esempio un Diploma. Se rimaniamo al testo ed al contesto della Costituzione e delle Norme applicative, detti titoli non hanno di per sé valore accademico<sup>39</sup>. Infatti, si parla solo di un Diploma che la Facoltà di Teologia può conferire al termine del quinquennio istituzionale per il presbiterato<sup>40</sup> e che in ogni caso non si tratta di grado accademico concesso dalla Santa Sede<sup>41</sup>. Ora una tale configurazione del Diploma non mi sembra che sia coerente con i criteri contenuti al riguardo dal *Processo di Bologna*, dove il Diploma è di fatto una specializzazione che segue la laurea o la laurea magistrale (I e II livello)<sup>42</sup>.

Interamente nuovo risulta essere anche l'Art. 62, § 2: «Per erigere canonicamente un'Università ecclesiastica sono necessarie 4 Facoltà ecclesiastiche, per un Ateneo ecclesiastico 3 Facoltà ecclesiastiche». Il disposto è chiaro riguardo al numero delle Facoltà, che fa la distinzione, ma rimane la domanda: per le tre Facoltà che si richiedono per un Ate-

<sup>39</sup> Opzione del resto confermata dalla stessa Istruzione (v. *infra* II.2.), dove si afferma chiaramente non solo che i vari tipi di Diploma previsti non sono gradi accademici, ma anche che essi sono, in qualche caso, di fatto titoli *previ* a continuare per il conseguimento di un grado accademico. Quindi, esattamente l'opposto di quanto previsto dal *Processo di Bologna*.

<sup>40</sup> Cfr. *VG*, Art. 76, § 2.

<sup>41</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 41, 2°-3°.

<sup>42</sup> Come esempio rinvio a quanto recepito dal sistema universitario italiano: cfr. <http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/11/Scheda-Cicli-e-Quadri-2015.doc.pdf>, 5, consultato il 2-XI-2019; <https://www.miur.gov.it/web/guest/formazione-post-diploma-scegli-in-modo-consapevole>, consultato il 2-XI-2019; <https://www.miur.gov.it/web/guest/scuole-di-specializzazione>, consultato il 2-XI-2019.

neo bisogna intendere le tre Facoltà classiche, da sempre disciplinate direttamente nell'ordinamento giuridico ecclesiastico, cioè Teologia, Diritto Canonico e Filosofia, o solo anche due tra queste? Alla luce della storia e delle regole d'interpretazione forniteci dal can. 17 del *CIC/83*, senza entrare qui nei dettagli, mi sembra non sostenibile il solo pensare che le tre Facoltà non siano le tre classiche. D'altra parte, a conferma di ciò, basta andare all'attuale Art. 68 di *VG*, che ripete l'Art. 65 di *SCb*, dove, nel contesto delle Norme Speciali, si danno norme per le facoltà di Teologia, Diritto Canonico e Filosofia, «... attesa la loro particolare natura e importanza nella chiesa»<sup>43</sup>, come pure all'Art. 85 di *VG*, che recita: «Oltre alle Facoltà di Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia, altre Facoltà ecclesiastiche sono state canonicamente erette o possono essere erette». In caso contrario, si arriverebbe all'assurdo di un Ateneo ecclesiastico, o addirittura di Università, senza, per esempio la Facoltà di Teologia o di Diritto Canonico!

Ugualmente risulta interessante, quanto previsto in caso di inadempienze di quanto ora richiesto dalla normativa ad un centro accademico ecclesiastico, all'Art. 67 di *VG*. Detto articolo è una vera e propria novità, frutto certamente dell'esperienza, soprattutto in questi ultimi decenni. Infatti, si è visto che in alcuni casi, con il passare del tempo e per le più svariate ragioni, alcuni centri accademici non riescono più a ottemperare alle condizioni minime e necessarie per lo svolgimento delle loro attività, soprattutto per l'insufficienza del numero dei docenti stabili, forniti dei debiti titoli e pubblicazioni scientifiche, ma anche per l'esiguità del numero degli studenti. Finora la fattispecie in parola non aveva trovato una disciplina a livello legislativo, cosa che si dà adesso con questo articolo. Alla Congregazione per l'Educazione Cattolica viene assegnata la decisione, una volta verificato che un determinato centro non ha più le condizioni richieste di: a) sospendere i diritti accademici, quindi in particolare di rilasciare i titoli accademici; b) revocare l'approvazione concessa previamente come centro accademico ecclesiastico; c) chiudere un centro accademico ecclesiastico. Ovviamente, della procedura dovranno essere avvertite e sentite le diverse competenti autorità: Gran Cancelliere, Rettore/Preside, Vescovo

<sup>43</sup> Cfr. anche *VG*, Art. 70, § 2.

diocesano/Eparchiale, Conferenza Episcopale. Di nessuna di queste autorità si richiede il consenso, ma che alcune siano ‘avvertite’, cioè messe a conoscenza dell’avvio della procedura, mentre di altre si richiede il loro parere in merito<sup>44</sup>. L’inizio della procedura dovrà essere giustificato e motivato da dati oggettivi, evitando così ogni parvenza di arbitrarietà, e certamente dovrebbe avere come punto di riferimento la valutazione realizzata dall’Agenzia AVEPRO<sup>45</sup>. Faccio solo presente che riguardo alla verifica che un centro accademico non abbia più le condizioni richieste, molte di queste condizioni sono oggettivamente verificabili alla luce della normativa vigente, come, per esempio il numero minimo di docenti stabili per ciascuna Facoltà<sup>46</sup>, ma altre non sono neanche prese in considerazione, come appunto il numero minimo degli studenti.

### *Corollario*

Infine, registro un dato a dir poco curioso riguardante la diversa versione dell’Art. 18 di *VG*, cioè quella che appare nel testo promulgato e quella che è attualmente nel testo *online*.

a) Testo promulgato:

“Art. 18. La nomina o almeno la conferma dei titolari dei seguenti uffici spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica:

- il Rettore di un’Università ecclesiastica;
- il Preside di una Facoltà ecclesiastica sui iuris;
- il Decano di una Facoltà ecclesiastica in seno ad un’Università cattolica o ad un’altra Università”<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Cfr. *CIC/83*, can. 127, § 1.

<sup>45</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 1, § 2.

<sup>46</sup> “Le Facoltà devono avere un numero minimo di docenti stabili: 12 per la Facoltà di Teologia (ed eventualmente, almeno 3 muniti dei titoli filosofici richiesti: cfr. *Ord.*, art. 57), 7 per la Facoltà di Filosofia e 5 per la Facoltà di Diritto Canonico, nonché 5 o 4 negli Istituti Superiori di Scienze Religiose, a seconda che l’Istituto abbia il 1° e il 2° ciclo o soltanto il 1° ciclo. Le restanti Facoltà devono avere almeno 5 docenti stabili” (*VG/Ord.*, Art. 18, § 2).

<sup>47</sup> In *L’Osservatore Romano*, 14-IX-2018, Allegato, 7. Questo è il testo che abbiamo commentato, *Ius Canonicum* 58 (2018) 825.

b) Testo *online*:

“Art. 18. La nomina o almeno la conferma dei titolari dei seguenti uffici spetta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica:

- il Rettore di un’Università ecclesiastica;
- il Preside di una Facoltà ecclesiastica sui iuris;
- il Decano di una Facoltà ecclesiastica in seno ad un’Università”<sup>48</sup>.

Quindi, nella versione *online* è omissso “... in seno ad un’Università cattolica o ...”. Il fatto, prima di tutto, solleva più di qualche interrogativo, in quanto solo il Supremo Legislatore ha l’autorità di cambiare il testo di una legge da lui promulgata, ma di un simile intervento non ho trovato traccia. Inoltre, alla luce del can. 17 del *CIC/83*, della normativa precedente che assegnava al Gran Cancelliere di una Università ecclesiastica la conferma, a norma di legge<sup>49</sup>, di colui che era stato eletto Decano di una Facoltà parte di una Università ecclesiastica, in applicazione di quel principio di sussidiarietà spesso invocato<sup>50</sup>, il cambiamento rimane non chiaro.

<sup>48</sup> In [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_constitutions/documents/papa-francesco\\_costituzione-ap\\_20171208\\_veritatis-gaudium.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html), consultato il 26-XI-2019. Invece, è rimasto invariato *VG/Ord.*, Art. 9, 3°.

<sup>49</sup> L’istituto della conferma è rigidamente definito dai vigenti Codici della Chiesa cattolica e non può essere inteso e applicato come una semplice decisione discrezionale, e tanto meno arbitraria, da parte dell’autorità preposta. Questa deve fare esclusivo riferimento ai precisi requisiti di legittimità dell’atto di conferma e di avvenuta elezione accettata: requisiti legislativamente previsti, ossia quelli indicati nel *CCEO* al can. 960, § 1 e, ancora più chiaramente, nel *CIC/83* al can. 149, § 1, richiamato dal can. 179, § 1: «Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit peracta, confirmationem denegare nequit». Dunque, due *sol*i sono i presupposti entro i quali l’atto di conferma può dirsi legittimo: a) la *forma* di elezione; b) l’*idoneità* del presentato *ex* can. 149, § 1.

<sup>50</sup> “Si tratta di un aspetto della *sussidiarietà* che la legge impone e verso la quale si deve essere responsabili; i competenti organismi della Santa Sede hanno il doveroso compito di promuovere e supportare questa responsabilità” (CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Istr. *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, 29-IV-2018, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc\\_con\\_ccatheduc\\_doc\\_20180428\\_istruzione-diritto-canonico\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20180428_istruzione-diritto-canonico_it.html), consultato il 27-XI-2019, punto 3. Prospettive e percorsi formativi). Oggettivamente rimane arduo il capire la non più applicazione del principio di sussidiarietà alla conferma dell’ufficio di Decano (cfr. *VG/Ord.*, Art. 15, § 1).

1.2.1.b. *La Cost. Ap. Veritatis gaudium: Norme speciali*

Tranne alcune norme finali, queste norme speciali toccano le singole Facoltà e, come abbiamo già evidenziato, la maggior parte delle novità riguardano le Facoltà di Diritto Canonico e di Filosofia i cui studi sono stati riformati tramite Decreti rispettivamente nel 2002 e nel 2011. La Facoltà di Teologia è interessata solo in modo marginale e come riflesso prima della riforma degli studi nelle Facoltà di Filosofia (nel Decreto si è riformato anche l'Art. 72 di *SCb*, che riguardava il curriculum degli studi della Facoltà di Teologia) ed ora ultimamente in seguito all'Istruzione sugli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale (29-IV-2018). In concreto quest'ultima richiede ad una Facoltà di Teologia la presenza almeno di un docente stabile per il Diritto Canonico e che nel I ciclo ci siano almeno tre semestri d'insegnamento del Diritto Canonico, per un totale di 9 *ECTS*, e tra questi un semestre dedicato al Diritto matrimoniale e processuale<sup>51</sup>.

Per le ragioni già date nell'introduzione, accenno qui solo a qualche aspetto riguardante quanto contenuto sotto il Titolo II: La Facoltà di Diritto Canonico. In *VG* il Titolo comprende gli Artt. 77-80, mentre in *SCb* erano gli Artt. 75-78. Di fatto l'unica vera novità è rappresentata dall'Art. 78 che ha sostituito il precedente omologo Art. 76 di *SCb*, cambiamento del resto già avvenuto nel 2002 con il Decreto *Novo Codice*<sup>52</sup>. Come sappiamo il Decreto introdusse un I ciclo di due anni, obbligatorio per coloro che non provenivano dagli studi filosofico-teologici e portò il II ciclo da due a tre anni. Faccio solo notare l'assenza di qualsiasi riferimento a detto Decreto in questo articolo, come del resto in tutto il Titolo II della Costituzione. Inoltre, mi limito a porre

<sup>51</sup> Cfr. Istruzione, punto 4, B. Istituzioni accademiche; III. Cattedre di Diritto Canonico, Art. 7.

<sup>52</sup> Per questo motivo questo cambiamento fu approvato in forma specifica: "Quæ hoc decreto statuuntur", Summus Pontifex Ioannes Paulus II, in Audientia infrascripto Cardinali Præfecto die II mensis Septembris a. D. MMII concessa, rata habuit et confirmavit, innovatum articulum 76 Constitutionis Apostolicæ "Sapientia christiana" 'in forma specifica approbavit, contrariis quibuslibet non obstantibus, atque publici iuris fieri iussit' (CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS, Decretum *Novo Codice* quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur, 2-IX-2002, in *L'Osservatore Romano*, 16-XI-2002, 5; pubblicato AAS 95 [2003] 281-285). Da ora in poi citato *Novo Codice*.

per ora delle semplici domande ai colleghi che insegnano nelle Facoltà di Diritto Canonico ecclesiastiche: dopo quasi diciassette anni nei quali si è attuata la riforma, è possibile affermare che è cresciuta la qualità della formazione e della preparazione degli studenti? Un prolungamento così consistente degli anni di studio per conseguire la Licenza ha favorito la scelta degli studi canonistici da parte di laici con laurea in Giurisprudenza civile? Ha favorito l'invio di studenti da parte dei Vescovi e Superiori/e religiosi per studiare Diritto Canonico? Da quanto ci risulta, dall'incontro con i Decani e Presidi di tutte le Istituzioni di Diritto canonico nel mondo cattolico, organizzato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, a Roma presso l'Università della Santa Croce dal 20-21 ottobre 2016, che è stata «... anche una occasione per conoscere le situazioni in versano le suddette Istituzioni e il loro piano futuro, a distanza di quasi 15 anni della promulgazione del Decreto *Novo Codice*»<sup>53</sup>, è emersa chiaramente la volontà della quasi totalità dei presenti di rivedere la riforma attuata, ma nonostante questo le autorità responsabili hanno deciso di aspettare<sup>54</sup>.

Inoltre, mi sembra importante notare il contenuto di due norme finali. L'Art. 89 che tratta della presentazione degli Statuti aggiornati alla luce della nuova Costituzione entro l'8 dicembre 2019. In questo articolo, ora diviso in due paragrafi, sono significative e non prive di conseguenze una "omissione" ed un'aggiunta. Infatti, diversamente che in *SCb*<sup>55</sup>, l'eventuale non presentazione al competente Dicastero degli Statuti rivisti in accordo con *VG* e *VG/Ord.* non fa scattare *ipso facto* la cessazione del diritto di conferire i gradi accademici. Invece, nel nuovo § 2 di *VG*, Art. 89, si dispone che ogni eventuale, *successiva modifica* all'approvazione degli Statuti di una Università o di una Facoltà al cui interno viene previsto l'ordinamento degli studi, ovvero anche solo il solo cambiamento di quest'ultimo, dovrà essere sempre e in ogni caso

<sup>53</sup> G. VERSALDI, *Saluto introduttivo*, *Educatio Catholica* 2 (2016) 12.

<sup>54</sup> Cfr. L. NAVARRO, *Le Istituzioni di Diritto canonico. Dal decreto "Novo Codice" ad oggi*, *Educatio Catholica* 2 (2016) 57-67. Detta informazione mi è stata data direttamente dal prof. Navarro presente e relatore all'incontro.

<sup>55</sup> «Le singole Università o Facoltà devono presentare i propri Statuti, riveduti secondo questa Costituzione, alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica anteriormente al 1° gennaio 1981; in caso contrario, resta sospeso "ipso facto" il loro diritto di conferire i gradi accademici» (*SCb*, Art. 89).

approvato, dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. In concreto: ogni eventuale, successivo cambiamento degli Statuti e dell'ordinamento degli studi dovrà prima essere approvato dall'Istituzione interessata, secondo la procedura propria prevista; successivamente a questa prima approvazione dovrà seguire la richiesta di approvazione alla Congregazione, che dovrà risultare in modo esplicito, positivo e certo<sup>56</sup>.

Per concludere questa parte riguardante la Costituzione, segnalo l'Art. 93, § 2: «Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'osservanza di qualche articolo di questa Costituzione o delle 'Ordinationes' oppure degli Statuti e dell'ordinamento degli studi approvati delle singole Università o delle Facoltà».

Questo § 2 è stato aggiunto all'Art. 93 di *SCb* – che si limitava a stabilire il ruolo della Congregazione per l'Educazione Cattolica, prettamente propositivo –, per adattare nel futuro la Costituzione al mutare dei tempi e delle esigenze dei centri accademici ecclesiastici. È un'aggiunta non solo opportuna, ma gravemente necessaria, alla luce dell'esperienza degli ultimi decenni. Ora, con questa norma, è chiaramente un dovere delle rispettive, competenti autorità di una Università o di una Facoltà ecclesiastica, o Istituto equiparato, chiedere *esplicitamente* la dispensa alla Congregazione per l'Educazione Cattolica quando questa tocca: 1) la Costituzione stessa; 2) le *Ordinationes*; 3) gli Statuti/Ordinamenti degli studi delle Università/Facoltà/Istituti equiparati. Ovviamente in questi casi il Dicastero dovrà seguire quanto disposto dai Codici (*CIC/83* e *CCEO*) per l'istituto della dispensa (cosa diversa dalla deroga), che non sarà mai possibile invocare e concedere in modo affatto arbitrario. Quindi, non sembra pensabile che si possa dispensare da quegli aspetti fondamentali ed essenziali della Costituzione Apostolica come, per esempio, le figure e le funzioni delle autorità personali e collegiali, prima fra tutte il Senato Accademico che non potrà mai essere meramente consultivo, ovvero dalla salvaguardia della dovuta autonomia riconosciuta da sempre e dappertutto alle Università, anche

<sup>56</sup> Sulla valenza e sul significato tecnico-giuridico di espresso (esplicito-implicito) e tacito, si veda: L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. I, Libri I-II, a cura di F. CATOZZELLA – A. CATTÀ – C. IZZI – L. SABBARESE, Bologna 2011, 10, nt. 1.

quando queste siano state affidate ad una determinata Famiglia religiosa. Infatti, un tale affidamento non potrà mai tradursi in pretesa da parte di queste, anche nel caso di deliberazioni prese in sede di Capitolo Generale, di imporre proprie decisioni a discapito di detta autonomia, costituzionalmente garantita. Allo stesso tempo, alla luce della chiara *ratio* che ha portato all'introduzione del presente disposto normativo, risulterebbe poco comprensibile l'eventuale attribuzione di concessioni di queste dispense, attraverso lo Statuto, a qualche autorità accademica di un determinato centro. Inoltre e tanto meno, la Congregazione per sé, ha l'autorità, in coerente logica e conseguente applicazione della gerarchia delle norme, di 'approvare'<sup>57</sup> uno Statuto contrario direttamente o indirettamente, anche solo ad una singola disposizione, contenuta nella Costituzione Apostolica<sup>58</sup>. In concreto, potrebbe la Congregazione approvare uno Statuto che prevedesse autorità decisionali, addirittura esterne e non accademiche, che non fossero il Rettore ed il Senato Accademico<sup>59</sup>? In un caso del genere verrebbe superata la competenza della Congregazione, che può solo dispensare ovvero approvare cambiamenti già contemplati dalla Costituzione Apostolica e non ci sarebbe altra possibilità, come è successo per il Decreto *Novo Codice*, di un'approvazione in forma specifica<sup>60</sup>.

### 1.2.2. *Le Norme applicative della Cost. Ap. Veritatis gaudium (27-XII-2017)*

Anche qui mi limito solo a ricordare le novità più significative. Esse riguardano soprattutto l'ordinamento degli studi<sup>61</sup>. In particolare segnalo la possibilità che si crei qualche equivoco dalla lettura di *VG/Ord.*, Artt. 30-32 che sono l'applicazione di *VG*, Artt. 33 e 41. Infatti, non risulta immediatamente chiaro il rapporto tra Statuti, Rego-

<sup>57</sup> Cosa diversa dal dispensare da qualche determinata norma, secondo quanto disposto e nei limiti stabiliti dai cann. 85-93 del *CIC/83* e dai cann. 1536-1539 del *CCEO*.

<sup>58</sup> Cfr. *CIC/83*, cann. 94; 135, §§ 2, 4; *CCEO*, cann. 650; 985, § 2.

<sup>59</sup> Cfr. *VG*, Art. 15 e soprattutto *VG/Ord.*, Art. 14.

<sup>60</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, 30-IV-1999, AAS 91 (1999) 630-699, Art. 126, §§ 1, 3-4. Quindi seguendo una procedura rigida e questo a tutela soprattutto dell'autorità del Romano Pontefice.

<sup>61</sup> Cfr. Parte I, Norme comuni – Titolo VI: Cost. Ap. Artt. 37-44.

lamenti ed Ordinamento degli Studi. Di fatto gli Statuti di una Facoltà non possono che recepire l'Ordinamento degli Studi previsto dalla Norme applicative, almeno per le Facoltà principali. Lo stesso Ordinamento degli Studi stabilito dalla Congregazione prevede già quali siano le discipline obbligatorie e quindi devono essere frequentate da tutti<sup>62</sup>. Agli Statuti ed ai Regolamenti viene lasciata solo la scelta di stabilire il modo di esprimere il giudizio sui candidati<sup>63</sup>.

Novità assoluta, come ho già accennato, è il riconoscimento della possibilità dello svolgimento di una parte dei corsi attraverso l'insegnamento a distanza<sup>64</sup>. Questo a condizione che l'ordinamento degli studi approvato dalla Congregazione, lo preveda determinandone le condizioni, specialmente per gli esami<sup>65</sup>. Praticamente la Facoltà può proporre all'approvazione della Congregazione la scelta di una possibilità già prevista e le modalità di attuazione.

Riguardo al Titolo VII (I gradi accademici ed altri titoli: Cost. Ap. Artt. 45-52), mi sembra importante segnalare che è ora possibile pubblicare la tesi di dottorato in formato elettronico "... se l'ordinamento degli studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la sua permanente accessibilità sia garantita"<sup>66</sup>. Inoltre, come ho già notato, è previsto anche la possibilità che una Facoltà possa rilasciare, a proprio nome, ma con il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica altri titoli, oltre i gradi accademici, in concreto dei Diplomi<sup>67</sup>.

Nella Parte II, Norme speciali, Titolo II, Facoltà di Diritto Canonico: Cost. Ap., Artt. 77-80, gli Artt. 60-22 non fanno altro che ripetere quanto già innovato con il Decreto *Novo Codice* rispetto a *SCh/Ord.*, Artt. 55-58. In concreto si stabiliscono le discipline obbligatorie (prin-

<sup>62</sup> Cfr. per es.: *VG/Ord.*, Art. 61 per i tre cicli nella Facoltà di Diritto Canonico.

<sup>63</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 34, § 1.

<sup>64</sup> Giustamente è stato notato che da una parte: «L'impatto dei nuovi mezzi di comunicazione può trasformare la formazione accademica e le sue finalità, includendo l'aggiornamento professionale, la formazione permanente, la formazione specializzata e l'alta formazione per studenti di aree marginali, e la formazione per ordini monastici e congregazioni di vita contemplativa» (P. DI LUCCIO – J. L. NARVAJA, *Veritatis gaudium' e rinnovamento...*, 277).

<sup>65</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 33, § 2.

<sup>66</sup> *VG/Ord.*, Art. 36, § 2.

<sup>67</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 41.

cipali ed ausiliarie)<sup>68</sup> per i diversi cicli, si sottolinea l'importanza della conoscenza della lingua latina<sup>69</sup>, l'obbligatorietà del I ciclo per coloro che hanno la laurea in Giurisprudenza e non possiedono una formazione filosofico-teologica, l'obbligatorietà di sostenere tutti gli esami e l'esame comprensivo, o prova equipollente, al termine del II ciclo. Non si parla più di elaborato scritto per ottenere il grado accademico della Licenza<sup>70</sup>.

Mi sembra importante attirare l'attenzione su alcune novità introdotte o possibilità ora particolarmente consigliate. Tra queste innanzitutto i *Regolamenti*<sup>71</sup>. Essi dovrebbero ormai essere sistematicamente adottati, in quanto sono uno strumento utile a contenere tutte quelle norme che servono per la gestione ordinaria di un'Università e di una Facoltà. Infatti, dall'esperienza si ricava che molte decisioni, a livello di Senato Accademico o di Consiglio di Facoltà, si perdono con il tempo proprio perché non sono contenute in un testo unico, di facile riferimento. Lo schema di detti *Regolamenti* dovrebbe seguire quello degli Statuti, ma entrando in tutti quei particolari/dettagli utili per un andamento corretto e proficuo della vita accademica, ma che la appesantirebbero se inclusi in uno Statuto.

Un altro punto, che merita attenzione, riguarda le possibilità d'iscrizione contemporanea a più di una Facoltà. Purtroppo, l'attuale Art. 27 di *VG/Ord.* non riporta più il § 2 dell'Art. 25 di *SCb/Ord.*, con il qua-

<sup>68</sup> Anche se in *VG/Ord.*, Art. 31 si distingue tra discipline obbligatorie, e quindi da frequentarsi obbligatoriamente, e libere o opzionali, in pratica per *VG/Ord.*, Art. 61: "Sono discipline obbligatorie: ...", quindi segue per ciascuno ciclo l'indicazione delle discipline dove sono da ritenersi come tali anche le discipline connesse, i corsi opzionali, le esercitazioni ed i seminari, anche se la scelta dei corsi opzionali, delle esercitazioni e dei seminari è lasciata a ciascuna Facoltà.

<sup>69</sup> Importanza che con il passare del tempo appare sempre più inattuale visto che molti documenti non sono più in lingua originale latina ed anzi sempre più non sono neanche più tradotti in latino. In ogni caso, come da anni sostengo, il problema della conoscenza della lingua latina deve essere affrontato durante gli anni del ciclo Istituzionale filosofico-teologico e non si può pensare di risolverlo durante il ciclo di Licenza in Diritto Canonico.

<sup>70</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 63. Invece in *SCb/Ord.* si richiedeva: «Le discipline connesse, quali: la Filosofia del Diritto, il Diritto pubblico Ecclesiastico, le Istituzioni di Diritto Romano, gli Elementi di Diritto Civile, la Storia del Diritto Canonico; comprese esercitazioni e seminari ed una speciale dissertazione scritta» (Art. 56, 2°, b).

<sup>71</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 7, § 2.

le si vietava la contemporanea iscrizione in due Facoltà come studente ordinario. Onestamente, non si capisce questa positiva omissione che, come apprendiamo dalla storia, fu proprio uno dei motivi principali che spinse Pio XI nel 1931, a promulgare la prima Costituzione sugli studi ecclesiastici<sup>72</sup>: tutto ciò per scoraggiare la rincorsa ai titoli ed al careerismo.

Le presenti *Ordinationes* hanno, come in *SCh/Ord.*, due Appendici. La prima è all'Art. 7 di *VG/Ord.* e contiene le norme da seguire per la redazione degli Statuti di un'Università o di una Facoltà ecclesiastica. Questa però registra due novità. La prima è che ora abbiamo la distinzione tra 1) norme per gli Statuti; 2) norme per l'ordinamento degli studi; la seconda è che in questa ultima abbiamo l'aggiunta dell'insegnamento a distanza. Invece, la seconda Appendice, all'Art. 70 di *SCh/Ord.*, riporta, aggiornati al 2017, i settori degli studi ecclesiastici secondo l'ordinamento accademico della Chiesa, rinviando al sito [www.educatio.va](http://www.educatio.va) per le varie specializzazioni e l'identificazione dei differenti centri accademici<sup>73</sup>.

### 1.3. *Valutazioni conclusive su VG e VG/Ord.*

Alla luce di quanto fin qui detto, è evidente la continuità tra *VG* e *VG/Ord.* con *SCh* e *SCh/Ord.* Le differenze che abbiamo rilevato consistono, nella maggior parte dei casi, in semplici e mere precisazioni, frutto dell'esperienza di questi anni, ma alla fine si tratta di interventi marginali. I veri e propri cambiamenti sostanziali sono gli interventi di riforma operati negli anni passati per le Facoltà di Diritto Canonico e di Filosofia (alle quali si possono aggiungere la presentazione della re-

<sup>72</sup> Cfr. PIUS XI, Const. Ap. *Deus scientiarum Dominus* de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum, 24-V-1931, AAS 23 (1931) 241-262, Art. 26. Da ora in poi citata *DSD*.

<sup>73</sup> L'elenco è preceduto con la seguente puntualizzazione: "Avvertenza. – I singoli Settori di studi, qui enumerati in ordine alfabetico, sono ora in vigore. Sotto di loro sono raggruppate le specializzazioni. Le specializzazioni esistenti si trovano nella Banca Dati delle Istituzioni di Studi Superiori Ecclesiastici, accessibile tramite sito web [www.educatio.va](http://www.educatio.va). Inoltre, la summenzionata Banca Dati include tutte le Istituzioni di Studi Superiori erette o approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica come parte del sistema educativo della Santa Sede".

lazione, ora quinquennale, e dell'aggiornamento annuale della Banca Dati). Detti interventi con l'attuale normativa hanno solamente trovato piena e sistematica integrazione, ma il cammino da fare, a mio avviso, è ancora lungo e dovrà focalizzarsi in modo particolare sull'ordinamento degli studi della Facoltà di Teologia, che per motivi evidenti rimane la Facoltà principale tra le Facoltà ecclesiastiche, l'*analogato princeps*, e che solo indirettamente è stata toccata dall'attuale Costituzione. Quindi, di fatto, a ben vedere, la più 'originale' tra le novità di *VG* è proprio quella che riguarda la scelta della *metodologia di riforma* adottata: riforme di singole Facoltà o di ambiti propri degli studi ecclesiastici e loro successiva recezione in una Costituzione Apostolica. Esattamente l'opposto di quello che avvenne in occasione delle riforme attuate dalla *DSD* nel 1931 e da *SCb* nel 1979, che procedettero alla disciplina degli studi accademici ecclesiastici e alla successiva riforma delle Università e Facoltà ecclesiastiche in modo unitario, sistematico ed organico, ed avendo come modello dalla Facoltà di Teologia. Alla luce di questi dati oggettivi e per esigenze di onestà intellettuale, sicuramente nasce la domanda circa almeno l'opportunità o meno di avere una 'nuova' normativa<sup>74</sup>.

Inoltre, come ho avuto occasione di notare, rimangono aperte e da risolvere alcune questioni delicate che se non correttamente disciplinate, non favoriranno gli studi nei centri accademici ecclesiastici o saranno occasione di conflitti o d'ingiustizie. Mi riferisco ad una più precisa organizzazione e determinazione a livello di programmi e crediti per le singole materie nei vari ordinamenti degli studi, alla reale tutela dell'autonomia dei centri accademici e della libertà di ricerca ed insegnamento<sup>75</sup>, alla tutela del ruolo dei docenti stabili e delle procedure per la loro promozione, come anche della necessità di chiarire i doveri-diritti di un docente religioso o sacerdote nei confronti di un eventuale Gran Cancelliere che è anche suo superiore religioso o ecclesiastico, come anche

<sup>74</sup> "Leges sunt mutandae: non tamen pro quacumque melioratione, sed pro magna utilitate vel necessitate" (*S. Th.*, I-II, 97, 2, ad 2um). Cfr. anche A. BUSONI, *Leggi e strutture: fissità o cambiamento? Che ne pensa S. Tommaso?*, *Rivista di Ascetica e Mistica* 43 (1974) 91-102.

<sup>75</sup> Cfr. *VG*, Art. 3, § 1. Purtroppo questo, come gli altri aspetti che elenco, sono più o meno presenti, ma mancano di una chiara e certa indicazione normativa per gli Statuti.

della tutela dello *status* di docente stabile che non può vedersi ritirato il consenso d'insegnare se non per motivi oggettivi e validi.

In ogni caso, nella fase di applicazione della presente riforma, che ora si apre, un ruolo determinante è chiamato a svolgerlo la Congregazione per l'Educazione Cattolica, e questo, tra le altre, per due ragioni essenziali. La prima è per l'autorità che ha di approvare gli Statuti delle Università, Facoltà ed Istituti equiparati che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Ben ventisette volte *VG* rinvia agli Statuti, e diciotto volte *VG/Ord.*, affinché in essi vengano determinati in modo preciso compiti, requisiti e procedure previsti dalla Costituzione riguardo alle autorità personali e collegiali, ai vari membri della comunità accademica, agli ufficiali e agli studenti. Detta approvazione sarà l'opportunità per salvaguardare l'identità e la giusta e dovuta autonomia dei centri accademici ecclesiastici, e allo stesso tempo l'occasione per una maggiore omogeneità, pur nel rispetto delle differenze e peculiarità – che sono sempre una ricchezza – tra i vari centri accademici. A mio avviso, oggi è soprattutto la dovuta e giusta autonomia dei centri accademici che deve essere salvaguardata, in quanto essa rimane, come si evidenzia leggendo la storia delle Università, il presupposto indispensabile per la realizzazione del loro fine principale e specifico: la ricerca e la trasmissione della verità. Per questa ragione si dovrebbe tutelare il diritto della scelta diretta di ogni Università e Facoltà, tramite elezione del Rettore, dei Decani/Presidi. Ugualmente dovrebbe essere garantito il ruolo del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà quali autorità collegiali *prime* ed *ultime* nel rispettivo ambito, come coerente e giusta applicazione di quel principio di sussidiarietà che è necessario per l'adeguato e produttivo funzionamento di ogni società e di ogni istituzione al suo interno. L'autonomia accademica non può e non deve essere intaccata, o addirittura svuotata, da autorità e collegi esterni e tanto meno, per esempio, da eventuali ufficiali e consigli d'amministrazione che non sempre hanno chiara l'identità e la finalità accademica, che mai può essere piegata e subordinata nello svolgimento della sua missione a logiche di potere, come anche a quelle economiche o finanziarie.

La seconda ragione riguarda il compito di verifica e controllo della realizzazione di quanto ora richiesto e del dovere di intervenire in modo calibrato e per tempo, nel caso di omissioni o inadempienze. Il fatto che d'ora in poi qualsiasi dispensa dagli Statuti è riservata al Dicastero evi-

terà eventuali abusi, come, purtroppo si è verificato nel passato in qualche centro accademico. Stabilire tempi e criteri certi di verifica mi sembrano i mezzi più efficaci e realistici per la realizzazione di ogni tipo di riforma, che altrimenti rimarrà l'ennesimo inattuato documento. Tutte queste incombenze e responsabilità affidate alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, richiedono un urgente incremento del numero degli ufficiali assegnati all'ufficio Università, ma ancora di più esigono una loro adeguata preparazione, competenza, soprattutto in ambito giuridico, ed esperienza in ambito accademico, che non può essere limitata all'aver semplicemente conseguito una Licenza o un Dottorato.

Quindi, la *VG* richiede con forza ai centri accademici ecclesiastici di realizzare quell'intimo legame tra studio delle scienze sacre ed evangelizzazione per proporre, nel contesto della *carità della verità*, la buona novella all'uomo dei nostri giorni. Questo costituisce l'impegno specifico delle Università e Facoltà ecclesiastiche per il terzo millennio, che riusciranno a realizzare tale compito solo se, motivate a livello di fede, diventeranno centri di eccellenza scientifica per quanto riguarda la ricerca e la trasmissione della Verità che è Cristo, quel Cristo che è anche come sappiamo Via e Vita<sup>76</sup>. Perciò, alla fine, l'impegno dovrà sempre concentrarsi con equilibrata attenzione sulla formazione della persona, non dimenticando mai che le norme e le riforme non le attuano le Costituzioni e gli Statuti, ma solo ed esclusivamente le persone che ci credono e quindi sono motivate.

## 2. L'ISTRUZIONE SUGLI STUDI DI DIRITTO CANONICO (29-IV-2018)

Passiamo ora alla presentazione dell'Istruzione<sup>77</sup> che la Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli Istituti di Studi) ha emanato su-

<sup>76</sup> Cfr. *Gv* 14, 6.

<sup>77</sup> CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (DE STUDIORUM INSTITUTIS), Instr. *Studia Iuris Canonici sub luce processus matrimonialis reformationis*, Acta Apostolicae Sedis 110 (2018) 659-682. Per la presentazione ed i commenti si vedano: M. J. ARROBA CONDE, *Presentazione*, in CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Istruzione 'Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale'*, Città del Vaticano 2018, 5-55 (contiene la versione dell'Istruzione in lingua italiana alla quale faremo riferimento eccetto espressamente indicato); M. AMBROS, *La formazione degli operatori dei tribunali e dei consulenti nella pastorale ma-*

gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale. Però è importante registrare previamente un dato altamente significativo ed illuminante: la riforma delle Facoltà di Diritto Canonico, e del loro ordinamento degli studi, è stata la conclusione di un processo di revisione su iniziativa del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che denunciava l'impreparazione del personale addetto ai Tribunali ecclesiastici<sup>78</sup>. Anche questo secondo intervento sugli studi di Diritto Canonico nasce per venire incontro alla riforma del diritto processuale matrimoniale. Quindi, risultano due dati oggettivi in detti interventi da tenere presenti: l'importanza data al diritto matrimoniale, sostanziale e processuale, e che ambedue gli interventi sono stati motivati da motivi d'urgenza per risolvere i problemi, da una parte della preparazione del personale dei Tribunali e dall'altra di provvedere ad un sufficiente numero di persone idonee a realizzare la riforma del processo matrimoniale voluta da papa Francesco. Di fatto *Novo Codice* ha scoraggiato, soprattutto i laici, ad iscriversi alle Facoltà di Diritto Canonico ed ora con

---

*trimoniale e familiare*, in *Le regole procedurali per le cause di nullità matrimoniale: linee guida per un'azione pastorale nel solco della Giustizia*, Città del Vaticano 2019, 169-180; G. P. MONTINI, *Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 11-26; G. DALLA TORRE, *Il diritto canonico e gli studi giuridici*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 47-59; P. VALDRINI, *L'adaptation des parcours académiques "aux nouvelles exigences" dans l'instruction concernant les études des droit canonique* (2018), *Educatio Catholica* 4 (2018) 61-70; G. VERSALDI, *La consulenza matrimoniale come premessa al processo di nullità matrimoniale secondo l'Istruzione circa gli studi di diritto canonico*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 105-121; R. SERRES LÓPEZ DE GUERREÑO, *La formación canónica de los abogados según la Instrucción sobre los estudios de derecho canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 121-138; M. ROSENBAUM, *The new Instruction 'The Study of Canon Law in light of the Reform Matrimonial Process' and its article 10. A wide margin for curriculum design*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 139-149; J. KOWAL, *Studi di specializzazione in Giurisprudenza*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 151-158. G. BELFIORE, *Sull'Istruzione relativa agli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, *Monitor Ecclesiasticus* 132 (2017) 701-739 [in realtà pubblicato nella primavera del 2019].

<sup>78</sup> Sul lungo, iniziò ufficialmente nel 1996, e tortuoso processo che ha portato al Decreto *Novo Codice* nel 2002, mi permetto di rinviare al mio seguente articolo, dove ho ripercorso tutto l'iter utilizzando anche molto materiale di archivio: *Verso una riforma...*, 203-224. Mi sembra importante notare che all'inizio di tale percorso si parlava solo di: "... formazione difettosa o insufficiente offerta da alcune Facoltà e alcuni Istituti di Diritto Canonico", ma poi si è passati a mettere in discussione l'allora ordinamento degli studi previsto per le Facoltà di Diritto Canonico (cfr. *l. cit.*, note 145-148).

l'Istruzione si cerca in qualche modo d'incoraggiare questo ambito degli studi ecclesiastici.

Mi sembra interessante ricordare subito quanto si legge al riguardo sul sito ufficiale della Congregazione in quanto dà un interessante sunto, che ovviamente mette in luce le finalità che hanno guidato la redazione dell'Istruzione.

«Alla luce del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus*, circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni accademiche per gli studi ecclesiastici, ha emanato il 29 aprile 2018, dopo l'approvazione del Santo Padre Francesco, una nuova Istruzione che vuole promuovere una preparazione differenziata, soprattutto accademica, delle diverse figure chiamate ad operare nei Tribunali ecclesiastici, oppure che sono coinvolte nella consulenza matrimoniale e familiare per la quale si richiede anche una preparazione adeguata in Diritto Canonico.

Mentre la via ordinaria per la formazione dei futuri canonisti, in coerenza con la Costituzione apost. *Veritatis gaudium*, rimane il ciclo della licenza in Diritto Canonico, l'Istruzione vuole che le Istituzioni di Diritto Canonico offrano anche un Diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale, soprattutto per quelli che hanno ottenuto<sup>79</sup>, per una giusta causa dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la Dispensa dal grado accademico. Anche per gli altri operatori nel Tribunale ecclesiastico, per i quali la legge non prevede un grado accademico, è offerto un percorso accademico, e si prevede una adeguata preparazione minima per i Consulenti nella Pastorale Matrimoniale e Familiare.

Inoltre, la nuova normativa sottolinea i requisiti necessari che assicurano la qualità delle Istituzioni già esistenti oppure quelli che saranno eretti o approvati in futuro. Fra le novità della Istruzione c'è anche la possibilità di erigere 'Dipartimenti di Diritto Canonico' nelle Facoltà di Teologia, la possibilità di erigere 'Cat-

<sup>79</sup> Mi permetto di notare che l'Istruzione all'Art. 12, § 2 afferma: «Esso può costituire solo titolo perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la dispensa ...».

tedre' di Diritto Canonico nelle Facoltà di Giurisprudenza nelle Università Cattoliche e la promozione degli studi di Diritto Canonico nel primo ciclo in una Facoltà di Teologia, nella quale deve essere insegnata la suddetta disciplina sempre da un docente stabile. In questa linea l'Istruzione vuole sostenere e approfondire la cultura giuridica nella Chiesa»<sup>80</sup>.

Da questo ricaviamo immediatamente le scelte operate dalla Congregazione con la presente Istruzione: 1°) di affidare la formazione degli operatori dei Tribunali ecclesiastici ai centri accademici; 2°) di disciplinare esclusivamente la formazione di coloro che sono interessati dalla riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio; 3°) promuovere ed approfondire la cultura giuridica nella Chiesa.

Anche per questo documento mi limiterò a presentare qui gli aspetti più significativi e quelli che maggiormente potranno avere delle conseguenze per il futuro della scienza del Diritto Canonico, del suo insegnamento e quindi della sua pratica/amministrazione.

### 2.1. *Contenuti dell'Istruzione*

Innanzitutto per capire il peso e l'obbligatorietà giuridica delle disposizioni contenute nell'Istruzione, è importante ricordare che la funzione propria di questo norma amministrativa di carattere generale, è quella di rendere chiare le disposizioni delle leggi, di determinare e nel caso ampliare i procedimenti attuativi delle stesse. Esse sono emanate dalla competente autorità, che possiede ed esercita la potestà esecutiva con l'obiettivo di attuare le leggi, chiarendo o ampliando i modi di osservare la legge<sup>81</sup>. Inoltre, di quale legge, allora, si prefigge l'attuazione? La risposta la possiamo leggere già nel titolo, visto che parla espressamente della riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, attuata nel 2015 con i ben noti

<sup>80</sup> In <http://www.educatio.va/content/cec/it/congregazione-per-l-educazione-cattolica/attivita/gli-studi-di-diritto-canonico-alla-luce-della-riforma-del-proces.html>, consultato il 20-XI-2019.

<sup>81</sup> Cfr. *CIC/83*, can. 34.

cambiamenti normativi stabiliti dal Supremo legislatore<sup>82</sup>. Ovviamente, oltre a queste, anche della *VG*.

Terzo aspetto da tenere presente per giungere ad una corretta comprensione di quanto stabilito nell'Istruzione, è il "contesto sinodale" dal quale deriva la riforma del processo matrimoniale canonico e quindi della stessa Istruzione<sup>83</sup>. Il non tener nel debito conto previamente di questi tre aspetti, rischierebbe di fraintendere quanto è stato disposto nell'Istruzione.

Nell'introduzione si afferma immediatamente che l'Istruzione nasce e si giustifica proprio «Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai *Motu proprio* ...» e con lo «... scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di Diritto Canonico». Quindi tutta la materia è affrontata in quattro punti: 1°) uno sguardo all'attuale presenza delle istituzioni che si occupano dell'insegnamento del Diritto Canonico nella Chiesa universale, per mettere in evidenza le risorse e i punti critici e per sottolineare l'importanza di garantire la qualità accademica di queste istituzioni al servizio della Chiesa; 2°) si individuano, oltre alle figure già previste dalle norme del Diritto Canonico, le nuove figure implicate nella suddetta riforma; 3°) vengono proposti alcuni possibili percorsi formativi per i vari livelli di competenza, necessari a svolgere le diverse funzioni; 4°) le norme indirizzate ai rispettivi Gran Cancellieri e Autorità accademiche delle Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltà di Teologia e delle Università Cattoliche. Il tutto, si afferma: «... dopo ampia consultazione e dopo aver consultato, con esito positivo, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica»<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> FRANCISCUS, Litt. Ap. m. p. d. *Mitis et misericors Iesus* quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15-VIII-2015, AAS 107 (2015) 946-954 (da ora in poi eventualmente citata *MEMI*), la *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, composta di ventuno articoli è riportata alle 954-957 (da ora in poi eventualmente citata *MEMI-RP*); FRANCISCUS, Litt. Ap. m. p. d. *Mitis iudex Dominus Iesus* quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15-VIII-2015, AAS 107 (2015) 958-967 (da ora in poi citata eventualmente *MIDI*), la *Ratio procedendi in causis ad matrimonii nullitatem declarandam*, composta di ventuno articoli è riportata alle 967-970 (da ora in poi eventualmente citata *MIDI-RP*).

<sup>83</sup> Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Presentazione...*, 10-12.

<sup>84</sup> Tenendo presente che più avanti è scritto: «Sulla base dell'esperienza dei decenni passati e considerando la realtà in cui vive oggi la Chiesa, la Congregazione per l'Edu-

Nel primo punto si ricorda l'importanza dei vari centri accademici eretti o approvati dalla Santa Sede per l'insegnamento del Diritto Canonico. Tuttavia si accenna ad alcune criticità riguardanti i docenti, sempre di meno e molte volte impegnati in altri ineludibili uffici ecclesiastici, e degli studenti, in generale, sempre meno numericamente con pregiudizio di una «... equilibrata vita accademica ...». Inoltre si fa cenno ad un «... crescente presenza di studenti laici [che] è un elemento sicuramente prezioso e stimolante; tuttavia, rispetto al passato, questo fattore aumenta la complessità nella impostazione e gestione – soprattutto a causa degli studenti che non provengono dagli studi teologici – e, per questo, esso richiede una considerazione approfondita»<sup>85</sup>. Al fine di rivitalizzare le esistenti Facoltà ed Istituti di Diritto Canonico, questo primo punto si conclude con un fermo proposito ad applicare: “... la Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, le *Ordinationes* annesse e il Decreto *Novo Codice*, in cui sono indicati i requisiti per garantire la qualità dell'insegnamento del Diritto Canonico, tanto nelle Facoltà e negli Istituti propri quanto nelle Facoltà Teologiche. A tali strumenti normativi si aggiungono le disposizioni emanate dalla presente Istruzione”. Al riguardo due brevi ed immediate osservazioni: 1) il non senso del rinvio al Decreto *Novo Codice*, per il semplice fatto che il suo contenuto è stato completamente ripreso ed è parte integrante della Cost. Ap. e delle annesse Norme applicative. La seconda osservazione, per evitare equivoci, è che trattandosi di una Istruzione, le eventuali disposizioni aggiunte non potranno mai confliggere con quanto disposto a livello legislativo<sup>86</sup>.

---

cazione Cattolica, nella sua competenza per la formazione accademica, anche su sollecitazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in stretto accordo con il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con questa Istruzione indica ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Moderatori di un Tribunale interdiocesano, e alle Chiese particolari alcuni obiettivi generali da tenere ben presenti nella prospettiva di preparare il personale adeguato per la prassi giudiziaria: ...» (3. Prospettive e percorsi formativi; *A. Obiettivi generali*). Quindi si menziona una 'sollecitazione' del PCPTL, ma non si dice per quale ragione e su che base.

<sup>85</sup> Accenno che sorprende ed allo stesso tempo di non di facile comprensione essenzialmente per due motivi. Il primo è che il numero degli studenti laici sia in aumento ed il secondo in riferimento ai problemi della loro gestione non provenendo nella maggior parte dei casi da studi teologici. *Novo Codice* non intendeva primariamente risolvere proprio la presenza degli studenti laici ed adeguare la loro preparazione filosofico-teologica?

<sup>86</sup> Cfr. can. 34, § 2.

Nel secondo punto, si prendono in esame tutte le persone coinvolte nell'attuazione della recente riforma del diritto processuale, sia quelle già previste dal Codice di Diritto Canonico che le nuove introdotte dalla riforma. Subito all'inizio si legge: «Le nuove disposizioni dei *Motu proprio* esigono una preparazione differenziata delle diverse figure chiamate ad operare nei Tribunali ecclesiastici; agli uffici già previsti dal Codice di Diritto Canonico, la riforma introdotta da papa Francesco indica, infatti, ulteriori risorse di personale per garantire un adeguato servizio». Ci preme notare subito il risalto e l'enfasi sulla "preparazione differenziata" di coloro che partecipano a vario titolo all'operato di un Tribunale ecclesiastico. Questo è "astrattamente" vero, ma nella realtà non sempre si assiste ad una possibile e soprattutto corretta attuazione, quando in nome di una tale preparazione "differenziata" si svilisce in un vero e proprio "particolarismo" passato per specializzazione, che non ha alle spalle una robusta preparazione di base in materia, una buona preparazione generale<sup>87</sup>, la sola che permette la formazione di una vera e propria mentalità giuridica. A mio modesto avviso, solo avendo prima di tutto una tale preparazione si potrà parlare in modo appropriato di "preparazione differenziata".

Quindi si elencano le varie figure previste nel contesto dei tribunali ecclesiastici con l'indicazione del relativo titolo per l'esercizio ovvero di quanto si richiede per l'esercizio di una specifica funzione. Esse sono:

---

<sup>87</sup> Sull'importanza di una preparazione di base che sola permette di comprendere debitamente ciò che è specifico, mi sembra opportuno ricordare una profonda e significativa riflessione del Card. Péter Erdő, insigne e noto canonista ed attuale Arcivescovo di Esztergom-Budapest. Egli, parlando del progetto culturale e della prassi in molti centri di studio di andare subito e direttamente alle fonti degli autori famosi, notava: «Ravviso infatti un certo pericolo di fondamentalismo, perché prima di leggere i grandi autori bisogna disporre delle categorie: occorre cioè frequentare un corso sistematico sulla teologia dogmatica, poi nel contesto di un seminario scientifico si può dire: "Quest" anno leggiamo una certa opera ... [...] senza un corso sistematico di patrologia, leggere i testi dei Padri non è molto produttivo, perché non possiamo collocarli nel loro contesto. Il lavoro sulle fonti va quindi affiancato ai corsi istituzionali» (R. MOYNIHAN – V. SOMOGYI, *La fiamma della Fede. Un dialogo con il cardinale Petér Erdő*, Prefazione del Card. Angelo Sodano, Città del Vaticano 2015, 136). Applicato all'ambito giuridico, questo significa semplicemente che non è possibile risolvere il Diritto Canonico nel solo diritto matrimoniale, sostantivo e processuale.

- 1) il Vescovo<sup>88</sup>;
- 2) l'istruttore o uditore, per il quale si prevede l'approvazione del Vescovo Moderatore, che rifulga per dottrina, senza richiedere il titolo accademico<sup>89</sup>;
- 3) l'assessore, per il quale la recente riforma si richiede la perizia nelle scienze giuridiche o umane<sup>90</sup>;
- 4) il moderatore della Cancelleria del Tribunale, che deve essere di «integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto»<sup>91</sup>;
- 5) il notaio<sup>92</sup>;
- 6) i periti: per la trattazione delle cause di incapacità psichica<sup>93</sup>;
- 7) gli avvocati e gli avvocati stabili, per ognuno dei quali si richiede che sia «... doctor in iure canonico, vel alioquin vere peritus»<sup>94</sup>;
- 8) i consulenti, dei quali all'art. 113, § 1 *DC* e agli Artt. 2-5 di *MEMI-RP*; *MIDI-RP*, riguardante l'indagine previa alla presentazione del libello di domanda della nullità.

Tra i consulenti abbiamo quelli: 1) di primo livello, in concreto i parroci ed altri dotati di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche<sup>95</sup>: «... si intravedono in questi consulenti coloro che hanno l'occasione qualificata di un primo approccio con persone potenzialmente interessate alla verifica della nullità del loro matrimonio ...»; 2) di secondo livello, cioè di membri di una “... struttura

<sup>88</sup> Cfr. *CIC/83*, can. 378, § 1, n. 5.

<sup>89</sup> Cfr. *CIC/83*, can. 1428, § 2; *CCEO*, can. 1093, § 2.

<sup>90</sup> Cfr. *CIC/83*, can. 1673, § 4; *CCEO*, can. 1359, § 4.

<sup>91</sup> Cfr. *CIC/83*, can. 483, § 2; *CCEO*, can. 253, § 2; *Dignitas connubii*, Art. 63. Da ora in poi citata *DC*.

<sup>92</sup> Cfr. *CIC/83*, can. 483, § 2; *CCEO*, can. 253, § 2; *DC*, Art. 63.

<sup>93</sup> “Affinché l'opera del perito, nelle cause concernenti l'incapacità di cui al can. 1095, risulti realmente utile, si deve prestare la massima attenzione a scegliere periti che aderiscono ai principi dell'antropologia cristiana” (*DC*, Art. 205, § 2).

<sup>94</sup> *CIC/83*, can. 1483; cfr. *CCEO*, can. 1141.

<sup>95</sup> L'Istruzione rinvia al seguente articolo: «La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo» (*MEMI-RP*; *MIDI-RP*, Art. 3, primo capoverso).

stabile ...”<sup>96</sup>, essi potranno essere chierici, religiosi o laici, che operano nei consultori familiari. Questo livello di consulenza e di accompagnamento pastorale-psicologico ha anche lo scopo di precisare se in realtà emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di dichiarazione di nullità canonica per non avviare in modo ingiustificato ed imprudente la causa; 3) di terzo livello, «... gli avvocati (art. 4 RP): quest’ultima fase di consulenza, se positiva, si conclude con la presentazione del libello al Tribunale, per la quale l’avvocato aiuta a individuare gli elementi sostanziali e di prova utili, a raccogliere le prove già disponibili, a sentire, se del caso, il parere dell’altra parte e a predisporre tutto per l’introduzione della causa; ...»<sup>97</sup>. Il punto secondo si conclude riaffermando con forza non solo l’opportunità, ma quasi la necessità di una preparazione differenziata. «L’elenco degli uffici non appiattisce su uno stesso livello lo spessore di preparazione richiesto alla varietà delle persone che li devono occupare, ma la diversità dei ruoli esige una differenziazione di percorsi formativi per le varie categorie indicate. Il loro profilo pastorale e professionale va garantito soprattutto attraverso una adeguata formazione accademica, in relazione ai compiti diversi da svolgere». Desidero subito sottolineare – ho già accennato al problema e vi ritornerò in sede di conclusioni – che qui risiede l’equivoco che potrebbe rivelarsi un vero e proprio pericolo, della presente riforma degli studi in Diritto Canonico: il non distinguere chiaramente tra cultori ed operatori del diritto, tra ambito accademico e quello che potremmo chia-

<sup>96</sup> L’Istruzione rinvia al medesimo Art. 3, ma al secondo capoverso, ovviamente parlando di eparchie nel primo MP e di diocesi nel secondo MP.

<sup>97</sup> Istruzione, Punto 2. Questo, anche se successivamente si puntualizza: «Questa Istruzione conferma la vigente normativa canonica (cfr. art. 6 VG e art. 8 OrdVG), secondo la quale solo il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico, conseguito presso una Istituzione di Diritto Canonico eretta o approvata dalla Santa Sede, abilita ad assumere i seguenti uffici: vicario giudiziale (can. 1420, § 4 CIC; can. 1086, § 4 CCEO), vicario giudiziale aggiunto (can. 1420, § 4 CIC; can. 1086, § 4 CCEO), giudice (can. 1421, § 3 CIC; can. 1087, § 3 CCEO), promotore di giustizia (can. 1435 CIC; can. 1099, § 2 CCEO) e difensore del vincolo (can. 1435 CIC; can. 1099, § 2 CCEO)». A questo punto si rinvia alla nota n. 11 dove leggiamo: «Normalmente anche l’avvocato dovrà possedere il titolo accademico (cfr. can. 1483 CIC; can. 1141 CCEO)» (Istruzione, Punto 3). Quindi, mi preme notare, si conferma la richiesta del Dottorato per esercitare l’avvocatura, ma di per sé basta la Licenza per fare il giudice!

mare ‘pratico’; tra la convinzione che si possa avere una formazione specializzata<sup>98</sup> senza una seria formazione sui fondamenti, i principi e la sistematica dell’ordinamento giuridico canonico<sup>99</sup>.

Nel terzo punto si prendono in esame alcune prospettive possibili ed i vari percorsi formativi. Qui mi preme solo evidenziare due aspetti: il ruolo del Vescovo e la responsabilità dei centri accademici. Dopo aver confermato la necessità del grado accademico di Licenza o Dottorato per gli uffici di vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, promotore di giustizia e difensore del vincolo, l’Istruzione dà un ruolo determinante al Vescovo diocesano<sup>100</sup>, al Vescovo Moderatore ed al Vicario giudiziale di «... valutare – sulla base delle circostanze di luogo, di tempo o della singola causa – se il titolare di uno degli uffici giudiziari

<sup>98</sup> Cfr. P. DI LUCCIO – J. L. NARVAJA, *‘Veritatis gaudium’ e rinnovamento...*, 277.

<sup>99</sup> Non si può dimenticare, guardando la storia del Diritto Canonico, che esso s’impone come scienza giuridica nella misura in cui diventa una disciplina sistematica. Il giurista Odofredo (+ 1265), allievo di Balduino e di Accursio, iniziava le sue lezioni all’Università di Bologna, ricordando che: «Nella dottrina giuridica intendo istruirvi conservando il metodo che ci hanno tramandato gli esperti sia antichi sia moderni e soprattutto il metodo che ho appreso dal mio maestro. Dapprima vi farò il riassunto del capitolo che intendiamo affrontare, in modo che prima di leggerlo già abbiate un’idea globale dell’argomento. In secondo luogo vi presenterò, come meglio sarà possibile, i casi concreti che attengono a ciascuna legge che compone il capitolo. In terzo luogo riprenderò, ma in breve, i casi concreti, ormai illustrati dal testo giuridico. Da ultimo risolverò i dubbi e le difficoltà che vi saranno nate nella soluzione dei casi [...]. Questo è il metodo ed il programma delle lezioni del mattino; nelle lezioni della sera affronteremo i testi che meritano una attenzione ulteriore o per la diffusione che hanno o per le difficoltà che presentano» (citato in G. P. MONTINI, *Il diritto canonico dalla A alla Z*, Brocardo, Quaderni di Diritto Ecclesiale 5 [1992] 358).

<sup>100</sup> Su tale centralità del vescovo diocesano, si rivelano illuminante le parole dello stesso supremo legislatore: FRANCISCUS, *Ad Participes Cursus a Tribunali Rotae Romanae pro- vecti*, 25-XI-2017, AAS 109 (2017) 1315-1316. Soprattutto sull’interpretazione del termine ‘istruire’ che dovrebbe intendersi piuttosto nel senso di ‘trattare’ da parte del Vescovo, in quanto l’istruttoria è affidata al Vicario Giudiziale, sta a lui decidere se accettare o respingere il libello; individuare il *fumus boni iuris* ed infine decidere la procedura, compiti che presuppongono preparazione e competenza: cfr. G. BELFIORE, *Sull’Istruzione...*, 733, nt. 105. Infatti, se si dovesse intenderlo nel senso di ‘istruire’ bisognerebbe pensare ad una specie di vero e proprio processo orale *ex cann.* 1656-1670, possibilità che mi sembra incompatibile con quanto previsto da *MEMI* e *MIDI* e quindi dei nuovi canoni sul processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo ora vigenti in entrambi i Codici della Chiesa cattolica: *CIC/83*, *cann.* 1683-1687; *CCEO*, *cann.* 1357-1377. Sulla natura del *processus brevior* e del suo essere modellato sul processo documentale *ex cann.* 1688-1690 si veda.

possa svolgere il proprio compito senza il grado accademico in Diritto Canonico, nei casi in cui non è richiesto dal diritto il grado accademico obbligatorio». E così continua: «In questo caso tocca alla prudenza del Vescovo diocesano o, rispettivamente, del Vescovo Moderatore e del Vicario giudiziale, compiere un corretto discernimento. Si tratta di un aspetto della sussidiarietà che la legge impone e verso la quale si deve essere responsabili; i competenti organismi della Santa Sede hanno il doveroso compito di promuovere e supportare questa responsabilità». Giustamente s'invoca la virtù della *prudenza* per il Vescovo chiamato solo a *riconoscere* se una determinata persona ha o meno i requisiti per svolgere un determinato ufficio.

L'altro aspetto, come già accennato, tocca direttamente i centri accademici, in quanto l'Istruzione affida la formazione degli operatori dei Tribunali ecclesiastici alle istituzioni accademiche della Chiesa cattolica. La scelta non può che essere letta come una 'reazione' per contrastare le iniziative di varie istituzioni non accademiche<sup>101</sup>, all'indomani della promulgazione dei *Motu proprio*, per formare il personale previsto dalla riforma processuale<sup>102</sup>. «Il compito di assicurare la formazione degli operatori presso i Tribunali ecclesiastici spetta in primo luogo a chi è competente per rilasciare i gradi accademici richiesti dal diritto per i diversi uffici o compiti (vicario giudiziale, vicario giudiziale aggiunto, giudice, difensore del vincolo e promotore di giustizia). Avere Tribunali ecclesiastici dotati di personale sufficiente e ben preparato non è un lusso. Il bene delle anime esige una formazione profonda, che è compito primordiale delle istituzioni accademiche»<sup>103</sup>.

Quindi si passano a presentare alcuni *possibili* percorsi formativi e questo per: «Per rispondere all'urgente necessità di avere un numero maggiore di chierici, laici e religiosi ben formati in Diritto Canonico, an-

<sup>101</sup> Cfr. L. NAVARRO, *Le Istituzioni...*, 64-66.

<sup>102</sup> Sulla questione si rinvia alla disamina fatta in: G. BELFIORE, *Sull'Istruzione...*, 718-721.

<sup>103</sup> L'Istruzione fa propria non solo una parte della posizione, ma addirittura alcuni termini di quelli usati nella Relazione del prof. Navarro all'incontro dei Decani e Presidi, tenutosi il 20-21 ottobre 2016. «Il compito di formazione ordinaria degli operatori presso i tribunali ecclesiastici spetta in primo luogo a chi è competente per rilasciare i titoli accademici richiesti dal diritto per i diversi uffici o compiti [...]. Il bene delle anime esige una formazione profonda, che è compito primordiale delle istituzioni accademiche» (L. NAVARRO, *Le Istituzioni...*, 66).

che non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato, che siano in grado di sopperire alla scarsità di personale competente in tantissime diocesi del mondo, si propongono alcuni possibili percorsi formativi.

a) Le Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate. Oltre al percorso formativo per la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico, queste istituzioni erette o approvate dalla Santa Sede possono programmare corsi brevi o anche altri più consistenti (anche con il conferimento di un attestato) per operatori pastorali, chiamati ad intervenire nella fase previa del processo della dichiarazione di nullità del matrimonio o per le figure coinvolte nel processo stesso per le quali non è richiesto dalla legge universale canonica il grado accademico o per chi opera in altri settori in cui il Diritto Canonico è chiamato in causa. Il conseguimento di un Diploma<sup>104</sup> può costituire solo “un titolo” perché il Vescovo Moderatore del Tribunale possa chiedere alla Santa Sede la dispensa per esercitare gli uffici, per i quali è previsto il grado accademico di Licenza in Diritto Canonico.

b) I Dipartimenti di Diritto Canonico. Per rispondere alle esigenze sopra menzionate, soprattutto per la formazione dei consulenti del secondo livello, è possibile istituire presso le Facoltà di Teologia un Dipartimento di Diritto Canonico, secondo le norme indicate di seguito in questa Istruzione.

c) Le Cattedre di Diritto Canonico. Nella Facoltà di Teologia esistono già le Cattedre di Diritto Canonico. Anche presso le Facoltà di Giurisprudenza esistenti nelle Università Cattoliche possono essere istituite ‘Cattedre’ di Diritto Canonico finalizzate ad offrire corsi di formazione soprattutto per i consulenti del primo livello. È auspicabile che le Cattedre di Diritto Canonico cooperino nell’ambito della ricerca scientifica con le Facoltà di Giurisprudenza civile delle Università statali».

---

<sup>104</sup> Di rilievo la seguente chiara valutazione su questo tipo di percorso pratico: “In molti paesi si sono istituiti corsi speciali di diritto canonico con fini pratici, che non portano al conseguimento di gradi accademici per abilitare chierici e laici a determinate funzioni nei tribunali nonché nell’amministrazione ecclesiastica. Nella misura in cui questi corsi sostituiscono lo studio regolare del diritto canonico non soltanto transitoriamente, ma permanentemente, sono da giudicare uno sviluppo deplorabile, a scapito tanto del diritto canonico (che passa in seconda linea), quanto della prassi” (H. PREE, *Profilo e sfide del diritto canonico all’inizio del terzo millennio*, Periodica 107 [2018] 211).

Perciò si afferma che: «In linea generale, occorre ricordare che, per raggiungere la finalità di preparare e “istruire a fondo [nelle discipline canonistiche] gli studenti, perché siano formati alla ricerca e all’insegnamento e siano, altresì, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici” [VG, Art. 77], si devono individuare opzioni adeguate che rispondano alle nuove e urgenti esigenze. In questa prospettiva, si stabiliscono le norme qui riportate». Notiamo subito, che di fatto, dalle espressioni e dal contesto, la preoccupazione primaria dell’Istruzione, come fu del resto del Decreto *Novo Codice*<sup>105</sup>, è di risolvere i problemi dei Tribunali ecclesiastici ed in modo particolare quelli propri ai processi matrimoniali.

Segue il quarto ed ultimo punto contenente le norme indirizzate ai rispettivi Gran Cancellieri e Autorità accademiche delle Istituzioni di Diritto Canonico, delle Facoltà di Teologia e delle Università Cattoliche, riguardanti le diverse tipologie di gradi accademici e di altri titoli idonei al conseguimento di un’adeguata preparazione per i diversi uffici, prendendo in considerazione le materie, i tempi e le modalità di conseguimento.

Riguardo all’entrata in vigore di quanto disposto nell’Istruzione si stabilisce nell’ultimo articolo: «Le Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate, i Dipartimenti di Diritto Canonico e le Cattedre di Diritto Canonico nelle Facoltà di Teologia e nelle Università Cattoliche che vogliono costituire una Cattedra di Diritto Canonico nella Facoltà di Giurisprudenza devono adeguarsi alla presente Istruzione, con l’inizio dell’anno accademico 2019-2020»<sup>106</sup>.

## 2.2. *Aspetti significativi disciplinati dall’Istruzione*

Subito parlando nel contesto dei *Principi generali* (A.), ed affrontando i *Criteri per un percorso formativo accademico* (I.), si afferma: «Con questa Istruzione, la Congregazione per l’Educazione Cattolica incoraggia le rispettive Istituzioni accademiche ecclesiastiche ad offrire curricoli di studi per la formazione accademica di canonisti e consulenti ben qualificati». Quindi l’Istruzione tratta della competenza per la formazione accademica dei canonisti e di tutti quelli che svolgono una at-

<sup>105</sup> Cfr. B. ESPOSITO, *Verso una riforma...*, 203.

<sup>106</sup> Istruzione, Art. 37.

tività nell'ambito giudiziario agli Artt. 9-19; dei consulenti agli Artt. 20-28. L'autorizzazione da parte della competente autorità ecclesiastica, affinché una Istituzione accademica possa offrire programmi a livello di studi superiori, è invece disciplinata agli Artt. 29-32.

Però, prima di tutto, specificando quanto già stabilito al riguardo del numero minimo di docenti stabili in *VG/Ord.*, Art. 18, § 2, ora l'Istruzione esige, cosa che avrà non poche conseguenze per più di qualche centro accademico, che: «Fermo restando la normativa esistente per gli Istituti aggregati e incorporati, un Istituto aggregato deve avere almeno tre docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico; un Istituto incorporato deve avere almeno quattro docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico. La Facoltà di Diritto Canonico e l'Istituto *ad instar Facultatis* devono avere un numero minimo di cinque docenti stabili»<sup>107</sup>.

Di seguito mi limito a segnalare quelli che sono di fatto le nuove possibilità riguardanti i *curricula* previsti ora dall'Istruzione. Prima di tutto, l'Art. 11 dispone che l'ordine degli studi per il III ciclo di una Facoltà (o Istituto equiparato) può avere un programma di studi di specializzazione in giurisprudenza per coloro che eserciteranno in un Tribunale ecclesiastico «... o di specializzazioni in altre discipline di Diritto Canonico, secondo le necessità della Chiesa particolare o universale».

Agli Artt. 12-16 si prevedono, invece, alcuni percorsi di studio che si concludono con un *Diploma in Diritto matrimoniale e processuale*, che non è un grado accademico anche se conseguito in un centro accademico ecclesiastico o sotto la responsabilità di questo. Sono stabilite alcune condizioni per il suo conseguimento quali la durata di almeno un anno accademico a tempo pieno, cioè 60 *ECTS* (*European Credits Transfer System*), con possibilità di formazione a distanza<sup>108</sup>, ed un minimo di discipline da seguire<sup>109</sup>. All'Art. 12 si specifica che tale Diploma è mero titolo affinché il Vescovo moderatore del Tribunale possa richiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica l'eventuale dispensa che sarà concessa tenendo presente la normativa canonica, la reale situazione del Tribunale interessato e delle circostanze di fatto. Con l'Art. 16

<sup>107</sup> Istruzione, Art. 2.

<sup>108</sup> Cfr. *VG/Ord.* 33, § 2.

<sup>109</sup> Cfr. Istruzione, Art. 13, § 2.

l'Istruzione "incoraggia", coloro che avranno conseguito un tale Diploma a proseguire per ottenere il grado accademico della Licenza. Incoraggiamento che, sembra ovvio, è rivolto a coloro che hanno le reali capacità di proseguire verso il conseguimento di un titolo accademico, e che solo per motivi di tempo e di urgenza, quindi contingenti, hanno fatto la scelta di conseguire il Diploma.

All'Art. 17, § 1 si prevede che una Facoltà di Diritto Canonico o Istituto equiparato, abbia la possibilità di formare «... anche gli altri operatori dei Tribunali ecclesiastici, per i quali il diritto non prevede come requisito il grado accademico della Licenza in Diritto Canonico (Vescovo, istruttore/uditore, assessore, moderatore della Cancelleria del Tribunale, notaio, perito)»<sup>110</sup>. Al successivo paragrafo si stabilisce che la mera partecipazione a questo *curriculum* "abilita" ad assumere i ruoli corrispondenti, ma applicando la relativa normativa canonica particolare. Disposti che sollevano non poche perplessità tra le quali prima di tutte quella riguardante il Vescovo che certamente dovrà essere ritenuto "abile" prima di tutto in forza di quanto richiesto dal diritto universale<sup>111</sup>. «L'Ordinamento degli studi per questo livello deve prevedere un corso dedicato allo studio dei principi fondamentali del diritto matrimoniale e del diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali»<sup>112</sup>. Quindi un programma veramente particolare, concentrato e limitato al solo diritto matrimoniale, sostantivo e procedurale, anche se è possibile aggiungere altri corsi complementari<sup>113</sup>.

Per quanto riguarda la formazione dei tre livelli di consulenti (quindi non a livello accademico) essa è disciplinata agli Artt. 20-28. I consulenti di I livello<sup>114</sup>, possono essere formati da una Cattedra di Diritto Canonico di una Facoltà di Teologia, come anche di un Istituto Teologico affiliato, o di una Facoltà di Giurisprudenza presso una Università cattolica<sup>115</sup>. Alla luce del successivo Art. 21 che esige un minimo di tre semestri d'insegnamento del Diritto Canonico nella Facoltà di

<sup>110</sup> Si veda l'elenco in: Istruzione, 2.

<sup>111</sup> Cfr. *CIC/83*, cann. 375-380 e *CCEO*, cann. 180-189.

<sup>112</sup> Istruzione, Art. 18.

<sup>113</sup> Cfr. Istruzione, Art. 19.

<sup>114</sup> Cfr. Istruzione, Artt. 20-22.

<sup>115</sup> Cfr. Istruzione, Art. 20.

Teologia o Istituto affiliato, conosciamo anche la consistenza del relativo ordinamento di detti corsi: 9 *ECTS*, quindi ogni semestre di 3 *ECTS*. Notiamo, però, che coloro che sceglieranno di seguire il corso presso una Facoltà di Giurisprudenza di una Università cattolica, non essendo prescritte per queste nulla al riguardo dei semestri e degli *ECTS*, sicuramente avranno una durata ed un contenuto minori.

La formazione dei consulenti di II livello<sup>116</sup> è invece di competenza delle Facoltà di Diritto Canonico (o Istituto equiparato) e dei Dipartimenti di Diritto Canonico presenti in una Facoltà di Teologia. Queste potranno rilasciare un Diploma in consulenza matrimoniale e familiare. La formazione deve durare almeno un anno accademico a tempo pieno, cioè 60 *ECTS*<sup>117</sup> e, come minimo, deve: «... prevedere corsi dedicati allo studio dei principi fondamentali del diritto matrimoniale e del diritto processuale del Codice di Diritto Canonico o del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, non inferiore a 12 *ECTS*, corsi dedicati allo studio dei principi della Teologia Matrimoniale e Familiare, Teologia Morale familiare, Spiritualità coniugale e Teologia pastorale e corsi dedicati allo studio dei principi della psicologia sessuale e familiare, fondata sull'antropologia cristiana»<sup>118</sup>. A questi corsi ogni istituzione ne può aggiungere altri<sup>119</sup>, e prevedere un esame conclusivo ed un elaborato finale<sup>120</sup>. Semplice nota: qui si prevede l'elaborato finale, mentre non si richiede più a livello di Cost. Ap. per il grado accademico di Licenza<sup>121</sup>. È possibile che una parte dei corsi possa essere tenuta attraverso la forma dell'insegnamento a distanza, sempre secondo i modi ed i termini previsti<sup>122</sup>.

La formazione dei consulenti di III livello, in concreto gli avvocati<sup>123</sup>, è affidata esclusivamente alle Facoltà di Diritto Canonico ed Istituti equiparati che possono rilasciare un Diploma in Diritto matrimo-

<sup>116</sup> Cfr. Istruzione, Artt. 23-26.

<sup>117</sup> Cfr. Istruzione, Art. 25.

<sup>118</sup> Istruzione, Art. 24, § 1.

<sup>119</sup> Cfr. Istruzione, Art. 24, § 2.

<sup>120</sup> Cfr. Istruzione, Art. 24, § 3.

<sup>121</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 61, 2°, a-e. Contrariamente a quanto disponeva *SCh/Ord.*, Art. 56, 2°, b), che richiedeva una speciale dissertazione scritta al termine del II ciclo.

<sup>122</sup> Cfr. Istruzione, Art. 26 ed anche *VG/Ord.*, Art. 33, § 2.

<sup>123</sup> Cfr. Istruzione, Artt. 27-28.

niale e processuale. Detto Diploma fornisce al Moderatore del Tribunale l'attestazione che il titolare è *vere peritus* al fine di essere iscritto all'albo degli avvocati<sup>124</sup>. Inoltre si stabilisce nei successivi §§ 3-4 l'Ordine degli studi ed il programma. Per coloro che hanno un grado accademico in diritto civile<sup>125</sup>, ma senza una formazione filosofico-teologica, a questi corsi si devono aggiungere «... almeno un corso di ecclesiologia e di teologia sacramentaria generale e matrimoniale»<sup>126</sup>. Si conferma la possibilità di svolgere una parte dei corsi attraverso la formazione a distanza<sup>127</sup> e si stabilisce che la durata di detto percorso formativo sia di almeno un anno accademico a tempo pieno, quindi di 60 ECTS<sup>128</sup>. Coloro che hanno conseguito il titolo “possono” proseguire per conseguire la Licenza in Diritto Canonico: a questi saranno riconosciuti i singoli crediti dei corsi svolti ed a condizione che abbiano svolto il biennio filosofico-teologico<sup>129</sup>.

### 2.3. *La modifica dell'Istruzione riguardante la competenza del Vescovo diocesano*

Autorizzata dal Santo Padre in data 5 giugno 2018, è stata resa nota con una nota del Prefetto della Congregazione per l'Educazione Catto-

<sup>124</sup> Cfr. Istruzione, Art. 28, § 2.

<sup>125</sup> Su questo aspetto, propongo di riflettere sulle seguenti considerazioni: «... desta perplessità il fatto che i non teologi (incluso i laureati in diritto civile) necessitano indispensabilmente di un biennio propedeutico filosofico-teologico, per cui occorrono cinque anni per il conseguimento della licenza. Ciò è un grave ostacolo per moltissimi candidati e sembra essere anche la causa principale della diminuzione di laici nel curriculum canonistico. L'assenza di giuristi civili nello studio di diritto canonico pregiudica gravemente il contatto e il dialogo fra canonistica e giurisprudenza civile. [...] Due fattori hanno determinato tale situazione: l'eliminazione del diritto canonico dai curricula della giurisprudenza nella maggior parte dei paesi, nei quali questa disciplina esisteva da molto tempo; e il fatto che solo un numero sempre più ristretto di canonisti possiede una formazione giuridica accademica completa. Il decreto *Novo Codice* ha, com'è stato detto, ulteriormente rafforzato queste tendenze, mediante un accesso manifestamente più gravoso dei giuristi civili allo studio del diritto canonico. È compito dei canonisti di cercare di coltivare tale dialogo» (H. PREE, *Profilo e sfide del diritto...*, 210-211; 222-223).

<sup>126</sup> Istruzione, Art. 28, § 5.

<sup>127</sup> Cfr. Istruzione, Art. 28, § 7.

<sup>128</sup> Cfr. Istruzione, Art. 28, § 8.

<sup>129</sup> Cfr. Istruzione, Art. 28, § 9 e Art. 9, a.

lica pubblicata su *L'Osservatore Romano* in data 6 luglio 2018<sup>130</sup>. Tale modifica riguarda l'Istruzione al punto «2. Persone coinvolte nell'attuazione della recente riforma del diritto processuale: ... il Vescovo ...» e precisamente la competenza del Vescovo diocesano ad istruire il *processus brevior*. Propriamente parlando, come è stato giustamente notato<sup>131</sup>, diversamente da quanto si scrive nella modifica, si tratterebbe della *trattazione* e non dell'*istruzione* del *processus brevior*, della quale il Vescovo diocesano ordinariamente non si occupa, essendo chiamato espressamente a decidere. Di seguito riportiamo: A) il testo ufficiale/originale e B) la sua modifica.

#### A) Testo ufficiale

«... il Vescovo per il quale il can. 378, § 1, n. 5 richiede che 'abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Sede Apostolica', oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline. Almeno l'esercizio dell'ufficio di giudice nel *processus brevior* postula nel Vescovo diocesano una reale conoscenza della disciplina canonica sostanziale e processuale matrimoniale: la prudenza dovrebbe consigliare di garantire che alcuni dei partecipanti al *processus brevior* siano in possesso del grado accademico di Licenza in Diritto Canonico»<sup>132</sup>.

#### B) Testo modificato

«... il Vescovo, per il quale il can. 378 § 1, n. 5 richiede che 'abbia conseguito la laurea dottorale o almeno la licenza in sacra Scrittura, teologia o diritto canonico in un istituto di studi superiori approvato dalla Santa Sede' oppure sia almeno veramente esperto in tali discipline [nota n. 8: cfr. can. 180, n. 6 CCEO]. Tale conoscenza delle scienze sacre (anche senza gra-

<sup>130</sup> Cfr. G. VERSALDI, *Modificato un paragrafo dell'Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Diritto Canonico e riforma del processo matrimoniale*, *L'Osservatore Romano*, 6-VII-2018, 8.

<sup>131</sup> Cfr. G. BELFIORE, *Sull'Istruzione...*, 733, nota 105.

<sup>132</sup> CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Istruzione 'Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale'*, Città del Vaticano 2018, 62-63; ed anche in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/05/03/0317/00688.html>, consultato il 23-XI-2019.

di accademici), insieme alla grazia sacramentale dell'ordinazione episcopale, è sufficiente per rendere ogni Vescovo per sua natura pienamente idoneo ad istruire ogni processo matrimoniale, anche quello più breve [nota n. 9: Se ciò è certo a livello di diritto formale, non va dimenticato che il Vescovo, in quanto mandato da Dio ad essere Pastore del suo gregge, possiede più di ogni altro la grazia e l'ufficio di intendere e perseguire il vero bene delle anime e, dunque, è capace di comporre giustizia e carità, verità e misericordia anche in questo campo matrimoniale in cui molti sperimentano la fragilità della condizione umana]. Ciò non toglie che la prudenza possa consigliare al Vescovo di avvalersi di collaboratori ancor più esperti in diritto canonico; tuttavia ciò è sempre lasciato alla sua piena discrezionalità a seconda delle circostanze nei singoli casi; ...»<sup>133</sup>.

Quindi, il testo modificato afferma che il Vescovo è competente a istruire il processo matrimoniale, specie quello più breve. Ora una tale disposizione è di ardua comprensione alla luce della legge universale che espressamente attribuisce ad altri l'istruttoria<sup>134</sup>. A questo si deve aggiungere quanto disposto nel *Sussidio* applicativo della Rota Romana che esclude il Vescovo dall'istruttoria<sup>135</sup>. In ogni caso, su una tale enfa-

<sup>133</sup> *L'Osservatore Romano*, 6-VII-2018, 8. Il testo pubblicato in AAS in lingua latina è il seguente e contiene la modifica: «Episcopus, a quo can. 378, § 1, n. 5 requirit ut sit 'laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theologia aut iure canonico positus in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disciplinis vere peritus'. Talis cognitio sacrarum scientiarum (etiam sine gradibus academicis), una cum gratia sacramentali ordinationis episcopalis, sufficit ut quisque Episcopus suapte natura plene idoneus reddatur ad omnem processum matrimonialem instruendum, etiam illum breviorum. Hoc non obstat quominus prudentia Episcopo suadere possit ut cooperatores adhibeat etiam peritiores in iure canonico; hoc tamen semper relinquatur pleno eius discernendi iudicio secundum in singulis casibus rerum adiuncta» (CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA DE STUDIORUM INSTITUTIS, Instr. *Studia Iuris Canonici sub luce processus matrimonialis reformationis*, Acta Apostolicae Sedis 110 [2018] 662).

<sup>134</sup> Cfr. i nuovi cann. 1685 del *CIC/83* e 1371 del *CCEO* ed anche *MIDI-RP* e *MEMI-RP*, Art. 16.

<sup>135</sup> «Non è il Vescovo che istruisce la causa, interrogando parti e testi, ma egli interviene come giudice nei casi in cui la nullità è evidente» (TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del M. p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, 9). Non dimenticando che lo stesso Supremo Legislatore, come ho già

si sulla figura del Vescovo diocesano ed alla funzione svolta dall'ordinazione episcopale nell'esercizio della potestà giudiziale, mi limito solo a ricordare quanto san Tommaso ha mirabilmente scritto riguardo il rapporto tra la natura e la grazia: «... infatti la grazia non distrugge la natura ...»<sup>136</sup>; «... la grazia perfeziona la natura secondo il modo di essere della natura stessa: come del resto ogni perfezione è ricevuta in un soggetto secondo la natura del soggetto medesimo»<sup>137</sup>.

#### 2.4. *Valutazioni conclusive sull'Istruzione*

Prima di tutto, è chiaro, alla luce del titolo stesso e da quanto viene scritto all'inizio, che è in seguito ai *Motu proprio* che riformano i processi canonici per la dichiarazione di nullità del matrimonio, che viene emanata l'*Istruzione* «... allo scopo di incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di Diritto Canonico»<sup>138</sup>. Quindi, come ho già segnalato, anche questo intervento sugli studi canonistici, è la conseguenza di problemi attinenti il diritto matrimoniale processuale e questo costituisce un fatto che ha condizionato tutta l'*Istruzione*, dove tutte le indicazioni date e tutte le decisioni prese sono finalizzate a risolvere i problemi, sicuramente preoccupanti in quanto: «... sono coinvolti diritti fondamentali dei fedeli»<sup>139</sup>, ma di un particolare ambito del Diritto Canonico. Infatti, leggendo di seguito l'intero documento, non è chiaro, a mio sommo avviso, al di là di alcune dichiarazioni di principio, se si vogliono avere persone veramente competenti nell'ambito del Diritto canonico, che non si esaurisce al matrimonio ed alla parte processuale, o si vuole sanare in

---

menzionato, ha affermato: «L'istruttoria, come ho già affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca "sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall'assessore, e sempre presente il difensore del vincolo"» (FRANCISCUS, *Ad Participes Cursum a Tribunali Rotae Romanae provecti*, 25-XI-2017, AAS 109 [2017] 1315).

<sup>136</sup> «... cum enim gratia non tollat naturam sed perficiat ...» (S. *Th.*, I, 1, 8 ad 2um).

<sup>137</sup> «... quia gratia perficit naturam secundum modum naturae: sicut et omnis perfectio recipitur in perfectibili secundum modum eius» (S. *Th.*, I, 62, 5).

<sup>138</sup> Proemio.

<sup>139</sup> P. LAGHI, *Lettera indirizzata al rev.do P. Prof. Angelo Giuseppe Urru, O.P., Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, prot. n. 1133/96*, 2 pp, in Archivio di deposito della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*, 1.

qualche modo una situazione presente di inadeguatezza da parte dei tribunali, o infine, abbassare di fatto il livello degli studi, quasi insinuando che il *processus brevior* non necessiti di operatori preparati tanto quanto per il processo ordinario, amministrativo o penale, ovvero per gli altri uffici ecclesiastici. È bene non trascurare il fatto che la riforma attuata dai *Motu proprio* «esige a livello morale e giuridico» da tutti, dai consulenti di I livello al Vescovo diocesano, non solo buone intenzioni e conoscenze parziali e minime, ma una preparazione seria, la sola che permette di agire secondo giustizia e verità, evitando di illudere le persone ovvero di precludere a prescindere la verifica di possibili soluzioni.

Infatti, qualche domanda, si pone anche riguardo al fatto che l'Istruzione sembra nascere non tanto per la promozione del Diritto canonico (anche se più volte proclamata) in quanto tale, chiamato a servire le relazioni tra i membri del Popolo di Dio, come strumento di carità, e dunque come "riforma" migliorativa degli studi, *ma* per un livello specifico come quello processuale canonico-matrimoniale, peraltro *brevior*, il quale costituisce solo una *species* del processo matrimoniale; *species* che a sua volta costituisce comunque una minima parte dei processi matrimoniali (ossia solo quelli nei quali la nullità sia manifesta sin dal principio). Conferma di quanto si va dicendo si ha leggendo il punto 3. Prospettive e percorsi formativi, B. Percorsi formativi dell'*Istruzione*, ove si parla di soggetti «... ben formati in Diritto Canonico, anche non (ancora) in possesso di un grado di Licenza o Dottorato». Trattasi, con tutta evidenza, di un ossimoro (*ben formati ... anche se non in possesso di un grado accademico ...*), che porta a prescindere dalle *reali* competenze giuridiche necessarie per *tutti* gli operatori, e che potenzialmente inietta nel sistema degli studi un *virus*, destinato a creare un livello, con una formazione epidermica, tendenzialmente giuspositivista (il diritto è solo la norma positiva, formalisticamente compresa, e magari imparata a memoria) con il pericolo che si risolva, al di là delle buone intenzioni, solo in un "processo veloce", e dunque in senso contrario a quanto la riforma ed il più recente magistero paiono indicare. Ragioni per le quali, si spera che la riforma degli studi di una materia che ha contribuito ad insegnare al mondo occidentale i principi fondamentali del Diritto, ora non si "sucidi", con tutto il suo prezioso portato scientifico, rincorrendo una riforma di breve termine, quella del solo *processus brevior*, ma che questo sia al limite un primo passo, dettato da contingenze di urgenza, ma che si

continui per una riforma sistematica degli studi di Diritto Canonico. Tanto più che è ormai chiaro che il “predominio” del diritto matrimoniale nel Diritto Canonico sarà sempre di più, per evidenti motivi, un ricordo dei tempi passati e che la sfida nel presente ed almeno nell'immediato futuro riguarda il diritto penale ed il diritto patrimoniale.

A questo bisogna anche aggiungere, che l'adozione dello stesso termine “Diploma”, dato il sistema universitario promosso dal *Processo di Bologna* che ho ricordato sopra, contribuisce a creare non poca confusione, in quanto il Diploma è previsto come specializzazione dopo la laurea o la laurea magistrale e non per il tipo di studi previsti dall'Istruzione.

Faccio anche notare che in varie parti dell'*Istruzione* si fa cenno a vari corsi/semestri con l'indicazione dei crediti secondo i criteri stabiliti dal *Processo di Bologna* (ECTS/CFU). Ora, non sarebbe stato più opportuno stabilire precisamente i crediti per ciascun tipo di corso, insieme alla durata? La precisa determinazione di quanti crediti per ciascun corso *insieme* al numero di settimane nelle quali i crediti devono essere conseguiti (per es. dodici/tredici settimane per semestre), avrebbe evitato che qualche istituzione organizzasse ed organizzasse ‘corsi intensivi o concentrati’, che pur realizzando materialmente il numero dei crediti, vanificano nella realtà lo spirito della riforma attuata già dal Decreto *Novo Codice* ed ora parte integrante della *VG*, che puntava proprio ad una formazione con tempi più lunghi di studio<sup>140</sup>, proporzionati all'assimilazione e necessari per l'acquisizione della *mens* giuridico-canonica, che non è mai sinonimo di conoscenza di meri dati e procedure ed isolate nozioni.

Inoltre, come abbiamo già accennato, si noti anche che non è più espressamente richiesta, contrariamente a quanto disponeva *SCh/Ord.*, Art. 56, 2°, b), una *speciale dissertazione scritta* al termine del II ciclo<sup>141</sup>. Semplice, dimenticanza e svista o deliberata decisione? Tenendo presente che già il Decreto del 2002 non prevedeva detta speciale disserta-

<sup>140</sup> Per es. il II ciclo passato da due a tre anni. Per onestà intellettuale bisogna domandarsi: concentrare la frequenza in due giorni la settimana, oppure in poche settimane l'anno favorisce una buona preparazione? Ovviamente occorre essere realisti e non bisogna dimenticare che l'ottimo è molte volte il nemico del niente e che non bisogna mettersi in una prospettiva del “... principio o tutto o niente, ...” (G. P. MONTINI, *Gli studi di diritto canonico alla luce...*, 26), ma bisogna ricerca un giusto equilibrio che abbia come obiettivo la preparazione e la competenza delle persone.

<sup>141</sup> Cfr. *VG/Ord.*, Art. 61, 2°, a-e.

zione scritta<sup>142</sup>, sembrerebbe essere una decisione voluta, anche se rimane ardua la sua comprensione e giustificazione. È mia convinzione che, in ogni caso, le singole Facoltà dovranno continuare a richiedere, cosa che d'altronde mi risulta sia avvenuta fino ad oggi, l'elaborato scritto o tesina per la Licenza, questo per evitare un domani problemi agli studenti che potrebbero vedersi non riconosciuto il grado accademico dalle autorità civili (il *Processo di Bologna* lo esige), proprio per detta mancanza nel curriculum degli studi.

Infine, arrivando all'Allegato<sup>143</sup>, non sarebbe stato più opportuno un modello per ciascun livello di consulenza e non solo per il secondo livello? Venendo al modello proposto, mi limito ad osservare: 1) la convenienza che venissero stabiliti i crediti per ciascun corso; 2) per il Diritto canonico la mancanza della specificazione di un corso sulle Norme Generali<sup>144</sup>.

## CONCLUSIONE

Come ho detto già chiaramente all'inizio, l'attuale normativa che regola i vari centri accademici ecclesiastici deve essere ora applicata alla luce dello spirito che l'ha animata e che è possibile riassumere in una semplice, ma allo stesso tempo impegnativa affermazione: *la carità della verità*. Questo in una società ed in un mondo della cultura profondamente confusi se non addirittura completamente persi riguardo al rapporto con Dio, al senso della vita, dell'esistenza come anche della morte<sup>145</sup>. Tale smarrimento si concretizza ai nostri giorni nell'ambito del Diritto Canonico

<sup>142</sup> Segnalavo la cosa già all'indomani dell'emanazione di *Novo Codice* (cfr. B. ESPOSITO, *Il nuovo piano degli studi...*, 284).

<sup>143</sup> "Orientamenti di possibili contenuti per la formazione dei consulenti del secondo livello".

<sup>144</sup> In concreto, il Libro I del *CIC/83*, i Titoli I-XI e del *CCEO* i Titoli XIX-XXI.

<sup>145</sup> Su questo punto, riporto una significativa risposta del Card. Camillo Ruini in una recente intervista da lui rilasciata: «Il papa emerito Ratzinger ha affermato che la crisi dell'Europa è antropologica: l'uomo non sa più chi è. Lei è d'accordo? "Sì. Il principale motivo per cui non sappiamo più chi siamo è che non crediamo più di essere fatti a immagine di Dio; la conseguenza è che non abbiamo più la nostra identità, rispetto al resto della natura"» ([https://www.corriere.it/cronache/19\\_novembre\\_03/intervista-cardinal-ruini-la-chiesa-dialoghi-salvini-sacerdoti-sposati-errore-9729b784-fdb0-11e9-8a58-4dee50fc96c.shtm](https://www.corriere.it/cronache/19_novembre_03/intervista-cardinal-ruini-la-chiesa-dialoghi-salvini-sacerdoti-sposati-errore-9729b784-fdb0-11e9-8a58-4dee50fc96c.shtm), consultato il 3-XI-2019).

con una versione virulenta e pericolosa, che tutti pensavamo legata al passato, di una antigiuridicità (cosa diversa dall'antigiuridismo) che spesso e volentieri rischia di tradursi in vero e proprio arbitrio e quindi dell'indebito non riconoscimento di ciò che è giusto!

Anche se profondamente convinto della validità della missione dell'università come *carità della verità*, che in ambito giuridico non è altro che la giustizia, che coinvolge ed impegna ora i diversi centri accademici alla luce della vigente normativa (cosa che tengo a ribadire per evitare eventuali interpretazioni e dietrologie prive di qualsiasi fondamento, tenendo presente allo stesso tempo che da più di trenta anni mi occupo dell'argomento, come docente universitario e cultore dello studio del Diritto), non ho potuto non segnalare alcune sue 'criticità'. Questo nella convinzione, confermata dal riconoscimento fatto da entrambi i Codici della Chiesa cattolica (*CIC/83*, cann. 212, § 3; 218; *CCEO*, cann. 15, § 3; 21) che un tale impegno è prima di tutto un vero e proprio *dovere* da parte di un battezzato che si dedica alla ricerca ed all'insegnamento scientifico nell'ambito delle scienze sacre.

Quindi, tenendo presente quanto ho cercato di evidenziare e volendo pormi in un contesto propositivo e *de iure condendo*, mi permetto in sede di conclusioni di indicare alcuni aspetti che dovrebbero guidare gli eventuali, futuri interventi migliorativi, riguardanti i centri accademici ecclesiastici ed in particolare per l'insegnamento del Diritto Canonico. Del resto nella medesima Cost. Ap. *VG*, Art. 93, § 1, sono previsti futuri cambiamenti affinché la stessa si adatti sempre più alle nuove esigenze delle Facoltà ecclesiastiche. Anche se questo compito di proposta di cambiamenti è assegnato direttamente alla Congregazione per l'Educazione, la dottrina deve sicuramente dare il suo contributo nell'evidenziare eventuali difetti, lacune e proporre, per quanto le spetta, possibili soluzioni. In questa prospettiva va letto e compreso quanto segue.

La prima osservazione nasce dalla constatazione che la nuova Costituzione che riforma gli studi ecclesiastici, di fatto trova la sua *originalità* nel Proemio e la sua "novità" nell'aver inglobato le riforme già attuate negli anni precedenti per le Facoltà di Diritto Canonico e di Filosofia. Come abbiamo segnalato, questa scelta non sembra aver tenuto presente l'organicità degli studi ecclesiastici che trovano nella Facoltà di Teologia (che non è stata interessata dalla Costituzione se non per riflesso dei cambiamenti attuati nelle altre due Facoltà), il riferimento ed

il modello con tutto quello che questo significa al fine di stabilire ogni tipo di Norme comuni e speciali per le altre Facoltà<sup>146</sup>. Quindi, come è successo per le precedenti Costituzioni, sarebbe opportuno e conveniente partire dalla riforma della Facoltà di Teologia e poi in modo sistematico e coerente procedere alla riforma delle altre Facoltà, sempre rispettando la specificità di ciascuna. Ciò avrebbe senza dubbio favorito, in particolare, la collocazione del Diritto Canonico nell'orizzonte del sapere teologico (fermo restando il suo proprio metodo che non potrà essere che quello giuridico) ed in contesto ecclesiologico, sottolineato dal Concilio Vaticano II (cfr. *OT*, 14; 16) ed in quella interdisciplinarietà e transdisciplinarietà auspicata dalla stessa *VG* (cfr. Proemio, 4, c). Solo in tale orizzonte e contesto, possiamo cogliere e mostrare agli altri, la tipicità del Diritto ecclesiale non come insieme di norme vincolanti, frutto di chi ha il potere o del consenso della maggioranza, ma come salvaguardia delle relazioni giuridiche tra coloro che compongono la Chiesa di Cristo e che sono chiamati alla santità, ragione per la quale vivono (non subiscono), il Diritto come strumento di carità. In questo contesto, tenendo presente l'identità dei centri accademici ecclesiastici e la loro vocazione ad essere centri di livello superiore, con l'attenzione a potersi proporre come centri di eccellenza nei vari ambiti, ci si augura che le norme previste per la docenza e l'accesso degli studenti, siano sempre ed oggettivamente applicate, evitando il facile ricorso all'istituto della dispensa in quanto alla fine ciò instaura di fatto una norma alternativa che altera se non addirittura vanifica il fine che s'intendeva perseguire. Non dimentichiamo mai che ogni regola umana, e quindi anche la regola giuridica, può avere delle eccezioni, ma quando queste si moltiplicano abbiamo di fatto una nuova regola e comunque questo manifesta che la regola in vigore non funziona. Come è spesso evidenziato, la qualità di un centro accademico ecclesiastico è dato prima di tutto dalla competenza, dalla coerenza tra vita di fede e comportamento morale e dalle capacità pedagogiche dei docenti. Questa è la priorità delle priorità! Invece, per quanto l'aspetto gestionale, sono convinto che per svolgere i propri

<sup>146</sup> «Proprio alla luce della profonda coesione che tiene unito tutto l'edificio degli studi accademici ecclesiastici, ci risulta arduo capire la logica che c'è stata dietro la decisione d'intervenire sugli ultimi piani, quando è chiaro che i problemi sono nelle fondamenta, cioè nel ciclo filosofico-teologico» (B. ESPOSITO, *Il nuovo piano degli studi...*, 287).

compiti e conseguire le proprie finalità, le Università e Facoltà ecclesiastiche devono vedere salvaguardata la propria autonomia evitando ogni condizionamento o addirittura ingerenza di persone o organizzazioni esterne o estranee. Alla luce della mia esperienza, pur nella distinzione tra ambito accademico ed economico, è importante che è il primo posto, in tutti i sensi, sia occupato dal primo.

L'altro aspetto che si dovrebbe avere il coraggio di chiarire una volta per tutte riguarda la finalità del grado accademico del Dottorato. Esso dovrebbe essere previsto e richiesto solo ed *esclusivamente* per coloro che dovranno insegnare in una Università o Facoltà ecclesiastica. Nella realtà questo era già disposto sia da *SCb*, Art. 50, § 1 ed è ribadito ora da *VG*, Art. 50, § 1, che lo ripete alla lettera. Purtroppo l'inequivocabile significato del § 1 è stato e continuerà ad essere di fatto vanificato nella sua applicazione per il successivo § 2 (identico anche questo nelle due Costituzioni): «I gradi accademici, richiesti per ricoprire i diversi uffici ecclesiastici, sono stabiliti dalla competente Autorità Ecclesiastica». Difatti sia il *CIC/83* il *CCEO*, richiedono un grado accademico per diversi uffici ecclesiastici<sup>147</sup>. Ora, il riservare il Dottorato ecclesiastico per l'insegnamento accademico dovrebbe valere per tutte le Facoltà e quindi anche per la Facoltà di Diritto Canonico. Allora è logico do-

<sup>147</sup> Cfr. *CIC/83*: per l'episcopato «... la laurea dottorale o almeno la licenza Scrittura, teologia o diritto canonico ...» (can. 378, § 1, 5); per il Vicario generale ed episcopale «... dottori o licenziati in diritto canonico o teologia ...» (can. 478, § 1); per il Vicario giudiziale e i Vicari giudiziali aggiunti «... dottori o almeno licenziati in diritto canonico ...» (can. 1420, § 4), non si dà l'eccezione se sono veramente esperti; per i giudici diocesani «... dottori in diritto canonico o almeno licenziati» (can. 1421, § 3), non si dà l'eccezione se sono veramente esperti; per il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo in una diocesi «... dottori o licenziati in diritto canonico ...» (can. 1435), non si dà l'eccezione se sono veramente esperti; per l'avvocato «... dottore in diritto canonico ...» (can. 1483); ovviamente, inoltre, il Codice richiede il dottorato o licenza affinché il vescovo/i nomini un docente nelle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche (cfr. can. 253, § 1). Nel *CCEO*: per l'episcopato «dottore o licenziato [...] in qualche scienza sacra» (can. 180, 6°); per il Protosincello e Sincello «... laureati o licenziati [...] in qualche scienza sacra, ...» (can. 247 § 2); per il Vicaria giudiziale ed i Vicari aggiunti «... dottori o almeno licenziati in diritto canonico ...» (can. 1086, § 4), non si accenna al fatto che siano veramente esperti come eccezione; per i giudici eparchiali «... dottori o almeno licenziati in diritto canonico ...» (can. 1087, § 3), anche qui senza eccezione nel caso siano esperti; per il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo «... dottori o almeno licenziati in diritto canonico ...» (can. 1099, § 2), anche qui senza eccezione; per l'avvocato «... dottore in diritto canonico ...» (can. 1141).

mandarsi, per esempio, il senso di richiedere il Dottorato per chi è chiamato alla carriera diplomatica oppure vuole solo svolgere la professione di avvocato. La non osservanza di questo requisito, come ho evidenziato, ha portato inevitabilmente all'abbassamento scientifico delle tesi di Dottorato e soprattutto si è finito per svuotare di contenuto e valore lo stesso titolo. Perciò, mi sembra importante riservare in modo esclusivo il Dottorato in Diritto Canonico solo per coloro che sono chiamati alla ricerca ed all'insegnamento a livello universitario, lasciando al ciclo di Licenza la preparazione a livello di Laurea di II livello, che comunque dà una formazione a livello scientifico che abilita (solo coloro destinati alla carriera accademica), a proseguire gli interessati per il Dottorato, ma allo stesso tempo fornisce le conoscenze necessarie per essere preparati operatori del diritto (giudici, avvocati, periti). Due ultime osservazioni. Di fatto, così come è strutturato attualmente il ciclo di Dottorato in Diritto Canonico, non si aggiunge nulla alla preparazione di base acquisita nel corso di Licenza. Ovviamente in una futura riforma bisognerebbe adeguare il ciclo di Dottorato dei centri accademici ecclesiastici a quello previsto dal *Processo di Bologna* che lo prevede ordinariamente per una durata di tre anni<sup>148</sup>. Solo andando in questa direzione si realizzerà l'auspicio contenuto nel Proemio, 5: «... un innalzamento della qualità della ricerca scientifica e un avanzamento progressivo del livello degli studi teologici e delle scienze collegate».

L'ultimo aspetto che mi preme maggiormente proporre a riflessione, riguarda direttamente l'Istruzione ed in modo specifico la formazione dei giuristi/canonisti<sup>149</sup> nella Chiesa cattolica. Non a caso metto al pri-

<sup>148</sup> Un lavoro scientifico di ricerca, quale il Dottorato, richiede tempo e soprattutto esperienza che si acquista solamente, ne sono profondamente convinto, dopo che si è iniziato ad insegnare come assistente di un altro professore o in un seminario maggiore, cose del resto contemplate per un certo periodo dalla normativa che segnò il passaggio dalla *DSD* e *SCb*: cfr. SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Normae quaedam ad Const. Apost. "Deus scientiarum Dominus", de studiis academicis ecclesiasticis, recognoscendam*, Prot. N. 113/66/68, 20-V-1968, Città del Vaticano 1968, n. 44, c. Detto documento è stato pubblicato anche *Seminarium* 20 (1968) 765-787.

<sup>149</sup> Identità cara al prof. Hervada e punto fermo della sua riflessione: "Essere canonista è essere giurista" (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Venezia 2007, 57). Il cui significato è spiegato in modo cristallino da uno dei suoi più illustri allievi: "... ciò che il canonista, in quanto giurista, cerca di sapere è quali siano i rapporti di giustizia esistenti nella Chiesa, e pertanto quale sia la soluzione giusta da dare alle questioni

mo posto la formazione delle persone e non il programma degli studi, infatti questi ultimi sono funzionali alla buona formazione giuridica, che dà una reale competenza nei vari ambiti del Diritto Canonico, ed è questa formazione, che sempre vede la priorità e l'attenzione ai principi generali del diritto e della giustizia, i soli che permettono di avere una vera *mens iuridica*, della quale bisogna preoccuparsi prima di tutto. Altrimenti sarà facile il rischio di dare una ingiustificata importanza ai titoli, accademici e non, più che alla preparazione, non solo tecnica, delle persone, con il prevedibile risultato che persone impreparate o incapaci, rivestiranno ruoli di autorità e quindi con potere decisionale, perciò 'fisiologicamente' predisposte a derive autoritarie o di vero e proprio abuso di potere<sup>150</sup>. Quando parliamo e trattiamo del diritto, rimaniamo nell'ambito sociale, delle relazioni intersoggettive che vedono in gioco il rispetto dei diritti delle persone. Quindi, quando parliamo di buona formazione giuridica delle persone che si occupano a vario livello di diritto, non dobbiamo dimenticare che esse sono chiamate a svolgere un servizio 'per', che vede coinvolte in diversi modi quanti vivono in quella società, statale o ecclesiale che sia. Illuminante, come sempre, quanto ha scritto ai seminaristi al riguardo Benedetto XVI: «Ma imparate anche a comprendere e – oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell'amore»<sup>151</sup>. I diritti fondamentali di ciascun fedele, il loro bene, esigono persone ben preparate nel campo del Diritto Canonico. Questo non è prima di tutto questione

---

poste dalla vita ecclesiale. A questo fine serve certamente molto la domestichezza con le norme canoniche, poiché esse sono per l'appunto regole di giustizia, che dichiarano il diritto divino e determinano quello umano [...]. Tuttavia, non va dimenticato che il punto di riferimento fondamentale per l'interpretazione delle stesse norme è la giustizia intrinseca ai rapporti intersoggettivi. Tale realismo consente di comprendere il vero significato delle regole, e di accertare i limiti propri di ogni norma umana, dinanzi ai quali la stessa giustizia consiglia di separarsi dal testo per meglio identificarsi con la sostanza del diritto canonico: la giustizia intraecclesiale ...” (C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul Diritto canonico nella Chiesa*, Milano 2009, vol. I, 44).

<sup>150</sup> Cfr. B. ESPOSITO, *Autorità-Autorevolezza-Potere (Forza e Violenza)*, in <http://www.padrebruno.com/autorita-autorevolezza-potere-forza-e-violenza/>, consultato il 23-XI-2019.

<sup>151</sup> BENEDICTUS XVI, *Ad Sacrorum Alummos Sacerdotali exeunte Anno*, 24-VIII-2019, AAS 102 (2010) 796.

di gradi accademici, di titoli che permettono una qualche esercizio nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Questi possono essere un requisito, ma non si risolve il problema facilitando l'accesso a detti titoli. Quante volte abbiamo fatto l'esperienza anche di persone con i titoli, e che quindi ricoprivano ruoli ed uffici di autorità, ma in realtà senza una vera preparazione giuridica? Prendendo atto del loro possibile, opposto modo di "risolvere" i casi: dal formalismo giuridico più esasperato all'arbitrio più sconsiderato, facendo della loro autorità mero esercizio di un potere che s'impone a prescindere dalle ragioni e dagli argomenti, in spregio ad un correttamente inteso principio di legalità. Quanti fedeli hanno in quelle occasioni capito la necessità della giustizia, del suo significato, purtroppo l'hanno capito proprio nel momento nel quale sono state vittime dell'ingiustizia. Per queste ragioni e tentando di formulare una proposta sulla quale cercare di riflettere, mi sembrerebbe opportuno, se non addirittura necessario prevedere, anche per coloro che hanno un grado accademico, un Diploma non accademico ovvero per verificare se un soggetto è realmente *vere peritus* o per confermare la competenza e le capacità, ad una sorta di 'concorso/esame/verifica oggettiva' per essere assunti a svolgere ognuna delle figure, ovviamente esclusa quella del Vescovo, previste dalla riforma del 2015. Evitando, o almeno più realisticamente, cercando di evitare ogni tentazione di arbitrarietà, in modo particolare riguardo la "reale perizia" di chi non ha nessun tipo di titolo e non si capisce bene come possa aver dimostrato (o dimostrare) di essere *vere peritus* se non attraverso una verifica basata su criteri oggettivi.

Abbiamo visto che il Decreto *Novo Codice*, integralmente recepito nella Cost. Ap. *Veritatis gaudium*, e l'Istruzione sono stati la conseguenza di varie problematiche sorte nell'ambito dell'amministrazione della giustizia riguardo soprattutto le dichiarazioni di nullità matrimoniale. Entrambe si configurano come 'reazioni' alle urgenze in questo campo, con tutto quello che questo significa, essere "potenzialmente miopi"<sup>152</sup>, soprattutto di esse-

<sup>152</sup> Mi permetto di riportare al riguardo, dispensandomi da ogni commento, quanto da me sostenuto già nell'ormai lontano 2003: «Il prolungamento degli anni di studio, il moltiplicarsi delle materie, l'insufficienza del numero dei docenti necessari e preparati, insieme con la facile previsione di diminuzione del numero degli studenti, in modo particolare laici, che si iscriveranno nelle nostre facoltà, costituiranno sempre più problemi che sicuramente dovranno portare l'autorità competente a vagliare attentamente anche ogni futura richiesta di aprire o riaprire nuove facoltà. Evitando,

re marcate da una certa “parzialità”: il Diritto Canonico non è solo diritto matrimoniale. Ora, a mio sommo avviso, bisogna pensare ad una prossima riforma “strutturale” degli studi di Diritto Canonico con l’attenzione a preparare dei buoni giuristi/canonisti che abbiano prima di tutto una formazione che permetta loro di acquisire la *mens iuridica canonica*.

In una tale riforma penso sia opportuna tenere la distinzione tra ambito accademico ed ambito pratico, tra cultori del diritto ed operatori del diritto. In questo senso mi domando se è opportuno e conveniente affidare ai centri accademici, l’*eventuale* preparazione del personale necessario per i Tribunali ecclesiastici. Sono persuaso, al fine di non creare confusioni, che sarebbe più opportuno che fossero gli stessi Tribunali o Curie diocesane/religiose ad organizzare detti corsi, ovviamente in collaborazione e servendosi di docenti universitari. Questo per non creare confusioni. Inoltre, la tendenza registrata in questi ultimi decenni in varie parti del mondo, specialmente in contesto statale, di rendere accademiche le varie esperienze professionali o comunque di lavoro, non mi sembra abbia contribuito ad elevare il livello e la qualità dei diversi centri accademici e di conseguenza la preparazione e la competenza delle persone ivi formate. Questo vale in modo particolare per l’ambito giuridico dove teoria ed esperienza devono coniugarsi, ma dove la preparazione e la conoscenza a livello intellettuale (prima di tutto dei principi generali che reggono il Diritto, alla luce di una sana antropologia filosofica e teologica e quindi del Diritto naturale e positivo, che sole permettono di comprendere lo stesso fondamento ontologico delle relazioni giuridiche), conserva una sua insostituibile priorità ed importanza, non dimenticando mai quanto la sapienza giuridica ci ha trasmesso attraverso il seguente brocardo: *theoria sine praxi sicut rota sine axis; theoria sine praxi currus sine axi, praxis sine theoria caecus in via*.

---

data la precaria attuale situazione, di moltiplicare gli enti senza necessità. La possibile obiezione a questo nostro auspicio è che proprio il prolungamento degli anni e le maggiori difficoltà che gli studenti dovranno affrontare per conseguire i gradi accademici in Diritto canonico giustificherebbero la creazione di nuove facoltà o istituti. In altre parole, rendendo più il percorso si devono dare più possibilità. [...] Non è quindi priva di fondamento la preoccupazione che il Decreto innescherà una sorta di reazione a catena che avrà come risultato finale non solo un sostanziale calo del numero degli studenti nelle diverse facoltà, ma anche, purtroppo, d’interesse per lo stesso studio del Diritto canonico» (B. ESPOSITO, *Il nuovo piano degli studi...*, 288-289).

## Bibliografia

- AMBROS, M., *La formazione degli operatori dei tribunali e dei consulenti nella pastorale matrimoniale e familiare*, in *Le regole procedurali per le cause di nullità matrimoniale: linee guida per un'azione pastorale nel solco della Giustizia*, Città del Vaticano 2019, 169-180.
- ARROBA CONDE, M. J., *Presentazione*, in CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Istruzione 'Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale'*, Città del Vaticano 2018, 5-55.
- BELFIORE, G., *Sull'Istruzione relativa agli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, *Monitor Ecclesiasticus* 132 (2017) 701-739.
- BENEDICTUS XVI, *Ad Sacrorum Alumnos Sacerdotali exeunte Anno*, 18-X-2010, AAS 102 (2010) 796.
- BUSONI, A., *Leggi e strutture: fissità o cambiamento? Che ne pensa S. Tommaso?*, *Rivista di Ascetica e Mistica* 43 (1974) 91-102.
- CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEGLI ISTITUTI DI STUDI), *Decretum Novo Codice quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur*, 2-IX-2002, in *L'Osservatore Romano*, 16-XI-2002, pubblicato, AAS 95 (2003) 281-285. Da ora in poi citato *Novo Codice*.
- (DE STUDIORUM INSTITUTIS), *Instr. Studia Iuris Canonici sub luce processus matrimonialis reformationis*, *Acta Apostolicae Sedis* 110 (2018) 659-682.
- , *Decretum Ad operam intendens super reformatione studiorum ecclesiarum Philosophiae*, 28-I-2011, AAS 104 (2012) 218-234. D'ora in poi citato *Ad operam*. Si noti che con detto Decreto si riformò anche l'Art. 72 di *SCh*, che riguardava il curriculum degli studi della Facoltà di Teologia.
- , *Studia Iuris Canonici sub luce processus matrimonialis reformationis*, *Acta Apostolicae Sedis* 110 (2018) 662.
- , *Ordinationes Universitatis vel Facultatis ad Const. Apost. "Sapientia christiana" rite exsequendam*, 29-IV-1979, AAS 71 (1979) 500-521.
- , *Istruzione 'Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale'*, Città del Vaticano 2018, 62-63.

- DALLA TORRE, G., *Il diritto canonico e gli studi giuridici*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 47-59.
- DI LUCCIO, P. – NARVAJA, J. L., *‘Veritatis gaudium’ e rinnovamento degli studi ecclesiastici*, *La Civiltà Cattolica* 170 (2019/II) 282-283.
- ERRÁZURIZ M., C. J., *Corso fondamentale sul Diritto canonico nella Chiesa*, Milano 2009, vol. I, 44.
- ESPOSITO, B., *Presentación y comentario de la Constitución Apostólica “Veritatis gaudium” y de las “Ordinationes” anejas, sobre las Universidades y Facultades eclesiásticas*, *Ius Canonicum* 58 (2018) 813-856.
- , *Il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo*, Roma 1996.
- , *Verso una riforma delle Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche? Pro e contro in vista di una prossima decisione*, *Angelicum* 79 (2002) 177-224.
- , *Le Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche tra passato, presente e futuro*, *Angelicum* 79 (2002) 909-968.
- , *Il nuovo piano degli studi delle Facoltà di Diritto canonico*, in *Il Diritto Canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, XXX Incontro di Studio, Passo della Mendola 30 giugno-4 luglio 2003, Milano 2004, 257-291.
- , *L’adesione della Santa Sede al “Processo di Bologna” (periodo 2003-2005): sue conseguenze immediate e prospettive future per l’ordinamento degli studi nelle Università e Facoltà ecclesiastiche*, *Angelicum* 83 (2006) 143-176.
- , *L’adesione della Santa Sede al Processo di Bologna. Sue conseguenze immediate e prospettive future per l’ordinamento degli studi nelle università e facoltà ecclesiastiche*, *Folia Canonica* 9 (2006) 197-233.
- , *L’adesione della Santa Sede al “Processo di Bologna”: un’occasione per i centri accademici ecclesiastici per esercitare la carità intellettuale?*, in L. LEUZZI (a cura), *La carità intellettuale. Percorsi culturali per un nuovo umanesimo*, *Scritti in onore di Benedetto XVI*, Città del Vaticano 2007, 103-118.
- , «*Alumnos de Facultades Ecclesiásticas*», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 304-309.
- , «*Instituto de Estudios Superiores*», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 644-646.

- , *Università e Facoltà ecclesiastiche: un secolo di normative da parte della Santa Sede (1917-2017)*, *Monitor Ecclesiasticus* 132 (2017) 635-700.
- , *La nuova Cost. Ap. sulle Università e Facoltà ecclesiastiche e le sue Norme applicative*, *Folia Theologica et Canonica* 7 (2018) 161-210.
- , *As universidades e faculdades eclesiásticas: do Código de Direito Canônico (1917) à Constituição Apostólica Veritatis gaudium (2017)*, *Lumen Veritatis* 11 (2018) 334-405.
- , *Le Università e Facoltà ecclesiastiche: dal Codice di Diritto Canonico (1917) alla Cost. Ap. "Veritatis gaudium" (2017)*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA, *Opus humilitatis Iustitia*, Studi in memoria del cardinal Velasio De Paolis, in L. SABBARESE (a cura), vol. 2 (in corso di pubblicazione).
- , *Autorità-Autorevolezza-Potere (Forza e Violenza)*, in <http://www.padrebruno.com/autorita-autorevolezza-potere-forza-e-violenza/>, consultato il 23-XI-2019.
- FRANCISCUS, Adh. Ap. *Evangelii gaudium* de Evangelio Nuntiando nostra aetate, 24-XI-2013, AAS 105 (2013) 1019-1137, nn. 20, 30, 46, 63, 191.
- , Litt. Ap. m. p. d. *Mitis et misericors Iesus* quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15-VIII-2015, AAS 107 (2015) 946-954.
- , Litt. Ap. m. p. d. *Mitis iudex Dominus Iesus* quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15-VIII-2015, AAS 107 (2015) 958-967.
- , *Ad Participes Cursus a Tribunali Rotae Romanae propecti*, 25-XI-2017, AAS 109 (2017) 1315-1316.
- , *Ad Participes Cursus a Tribunali Rotae Romanae propecti*, 25-XI-2017, AAS 109 (2017) 1315.
- KOWAL, J., *Studi di specializzazione in Giurisprudenza*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 151-158.
- LAGHI, P., *Lettera indirizzata al rev.do P. Prof. Angelo Giuseppe Urru, O.P., Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, prot. n. 1133/96, 2*, in Archivio di deposito della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

- MONTINI, G. P., *Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 11-26.
- , *Il diritto canonico dalla A alla Z*, Brocardo, Quaderni di Diritto Ecclesiale 5 (1992) 358.
- NAVARRO, L., *Le Istituzioni di Diritto canonico. Dal decreto “Novo Codice” ad oggi*, *Educatio Catholica* 2 (2016) 57-67.
- PIUS XI, Const. Ap. *Deus scientiarum Dominus* de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum, 24-V-1931, AAS 23 (1931) 241-262.
- PREE, H., *Profilo e sfide del diritto canonico all’inizio del terzo millennio*, *Periodica* 107 (2018) 211.
- PREZZI, L., *Sapienza e annuncio. “Veritatis gaudium”: intervista a Mons. Zani*, *Testimoni* 41 (3/2018).
- ROSENBAUM, M., *The new Instruction ‘The Study of Canon Law in light of the Reform Matrimonial Process’ and its article 10. A wide margin for curriculum design*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 139-149.
- SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, 30-IV-1999, AAS 91 (1999) 630-699.
- SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, R., *La formación canónica de los abogados según la Instrucción sobre los estudios de derecho canónico a la luz de la reforma del proceso matrimonial*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 121-138.
- VALDRINI, P., *L’adaptation des parcours académiques “aux nouvelles exigences” dans l’instruction concernant les études des droit canonique (2018)*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 61-70.
- VERSALDI, G., *La consulenza matrimoniale come premessa al processo di nullità matrimoniale secondo l’Istruzione circa gli studi di diritto canonico*, *Educatio Catholica* 4 (2018) 105-121.
- , *Saluto introduttivo*, *Educatio Catholica* 2 (2016) 12.
- , *Modificato un paragrafo dell’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Diritto Canonico e riforma del processo matrimoniale*, *L’Osservatore Romano*, 6-VII-2018.
- ZANI, A. V., *Principali novità normative della Costituzione Apostolica “Veritatis gaudium”. Excursus dal Concilio ad oggi*, *Educatio Catholica* 4 (2018).